IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVII - Serie IV - Vol. IV - Fasc. X - Ottobre 1922

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE: S. C. dei Religiosi.** Circa l'indulto di secolarizzazione, pagina 289. - **S. C. dei Riti.** I. Circa le ottave, 290. - II. Circa la Messa dialogata, 290. - III. Addizioni al Rituale circa l'assistenza dei moribondi, 292. - **S. C. dei Seminari.** Decreto circa i corsi di perfezionamento nell'Università Gregoriana, 294. - **Commissione per l'interpretazione del Codice.** Risposte varie, 295. — **LETTURA DEL CODICE.** Diritto criminale speciale. 298. — **LE RUBRICHE DEL MESSALE.** Le aggiunte e variazioni, 301. — **BREVI RISPOSTE,** n. 48-58, 308. — **NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO,** 309.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa l'accettazione del rescritto di secolarizzazione e di dispensa dai voti [*A. A. S.*, XIV, 501].

Dubbio. - Huic Sacrae Congregationi propositum fuit pro opportuna solutione sequens dubium:

« An Religiosus qui saecularizationis indultum aut simplicium vo- « torum dispensationem impetravit, possit primum aut alteram recusare « cum a locali Superiore eiusdem notitiam accipit, quamvis Superior « generalis in scriptis iam exsecutoriale decretum rescripti emiserit ad « normam can. 56 Codicis iuris canonici ».

Praerequisito igitur Consultorum voto, dubium propositum fuit E.mis PP. in plenario coetu diei 9 iuuii 1922, qui, re mature perpensa, respondendum censuerunt:

« *Affirmative,* dummodo Superiores graves rationes in contrarium « non habeant, quo in casu ad Sacram Congregationem referant ».

In audientia autem die sequenti habita ab infrascripto Secretario, SS.mus Dominus Noster Pius Pp. XI E.morum PP. resolutionem adprobavit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 1ª augusti 1922.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S. Maurus M. Serafini, O. S. B., *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Il rescritto, nel caso, non contiene che la mera facoltà fatta al Superiore, di concedere la grazia domandata dal suddito, in quanto appunto è domandata. S' intende dunque che la condizione che deve verificarsi fino all'effettiva, materiale esecuzione della grazia, è che il suddito perseveri nella domanda, ossia *accetti* la grazia che gli viene concessa. Abbiamo detto: « effettiva, materiale

esecuzione », per distinguerla dal semplice decreto esecutorio, con cui si eseguisce bensì il rescritto, ossia, si *concede*, in forza della facoltà ottenuta, la grazia richiesta; ma non si *eseguisce* la grazia medesima, nel caso, non si eseguisce la secolarizzazione o la dispensa da voti, poichè tale esecuzione non può essere che nell'*uso* che ne fa il richiedente; ed è intuitivo che « *quisquis potest concessa gratia non uti* » (Cfr. il parallelo can. 37).

La restrizione « *dummodo Superiores graves rationes in contrarium non habeant* », è posta specie per quei casi in cui il rescritto in parola, non è che il palliativo di una dimissione o espulsione canonica (cfr. c. 666), la quale non essendo una grazia, ammette esecuzione coattiva. Se dunque il religioso pone impedimento alla forma di esecuzione volontaria con cui la S. C. può, per suo riguardo, rivestirla, non resta che un nuovo intervento della S. C. in forma di mandato: press'a poco come se il parroco non emette la rinunzia richiesta dal vescovo, si dovrà procedere al processo di remozione (cfr. c. 2149).

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa le Messe entro l'ottava privilegiata di 3ª classe [*A. A. S.*, XIV, 504].

Dubbio. - Expostulatum est a Sacra Rituum Congregatione: « Utrum « infra Octavam privilegiatam tertii ordinis, uti est, Romae, Octava « Ss. Petri et Pauli Apostolorum, occurrente festo ritus semiduplicis, « dici possint Missae de ipsa Octava; an prohibeantur per novas Mis- « salis Rubricas, tit. IV, n. 5? » (1).

Et Sacra eadem Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis voto, omnibus perpensis, respondendum censuit:

« *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam; et Rubrica « intelligenda est de Officiis ab ipsa Octava extraneis ».

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 8 iunii 1922.

† A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Circa la « Messa dialogata » e simili [*A. A. S.*, XIV, 505].

Dubbi. - Sacrorum Rituum Congregationi proposita sunt, pro opportuna declaratione, sequentia dubia; nimirum:

« I. An liceat coetui fidelium adstanti sacrificio Missae, simul et « coniunctim respondere, loco ministri, sacerdoti celebranti?

(1) « Singulis diebus in quibus non occurat Officium duplex, Dominica quaevis, vel *Octava privilegiata*... dici possunt, ritu festivo, Missae etiam privatae de quovis Officio *ad Laudes commemorato*, etc. ».

« II. An probandus sit usus, quo fideles Sacro adstantes, elata voce « legant Secreta, Canonem, atque ipsa Verba Consecrationis, quae, pau- « cissimis in Canone verbis exceptis, iuxta Rubricas *secreto* dici debent « ab ipso sacerdote ».

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis voto, omnibus mature perpensis, ita respondendum censuit:

« Ad I. Ad R.mum Ordinarium iuxta mentem ». Mens autem est: « Quae per se licent, non semper expediunt ob inconvenientia quae « facile oriuntur, sicut in casu, praesertim ob perturbationes quas sa- « cerdotes celebrantes et fideles adstantes experiri possunt cum detri- « mento sacrae actionis et rubricarum. Quapropter expedit, ut servetur « praxis communis, uti in simili casu pluries responsum est ».

« Ad II. *Negative*; neque permitti potest fidelibus adstantibus quod « a Rubricis vetitum est sacerdotibus celebrantibus, qui Canonis verba « *secreto* dicunt, ut sacris Mysteriis maior reverentia concilietur, et in « ipsa Mysteria fidelium veneratio, modestia et devotio augeantur; « ideoque mos enuntiatus, tamquam abusus, reprobandus est, et, sicubi « introductus sit, omnino amoveatur ».

Atque ita rescripsit, declaravit atque decrevit. Die 4 augusti 1922.

† A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Cfr., quanto scrivemmo a p. 119 n. 5 del vol XXXIII. Poche cose abbiamo da aggiungere. La formola di risposta *Ad Ordinarium* indica chiaramente che la S. C. per sè non trova luogo nè di proibire, ne di permettere autoritativamente e che il caso rientra interamente nella « polizia » del culto divino demandata esclusivamente all'Ordinario (cfr. c. 1261). La S. C. non sarebbe intervenuta, se nella prassi del principio *per sè lecito* (è detto espressamente) della Messa dialogata non si fossero verificati gli enormi abusi che la S. C. deplora ed energicamente vieta, nella seconda risposta, e che anche noi accennavamo al luogo citato. Quanto alla Messa dialogata medesima, la S. C., non avendo ordini da dare, si limita a richiamare l'attenzione dell'Ordinario, su inconvenienti che *possono sorgere* (e che forse nel caso speciale denunziato dall'Ordinario, *sicut in casu*, si avveravano). È intuitivo che la prassi in parola non possa adottarsi in quelle chiese e in quei momenti ove *più* sacerdoti celebrano contemporaneamente. E anche (finchè almeno i vantaggi della Messa dialogata non siano fatti conoscere e sperimentare in maniera da render irragionevole ogni dubbio) tanto il sacerdote, quanto molti dei fedeli, hanno il diritto di trovare disturbativa della loro devozione la prassi medesima: e l'Ordinario non può non tener conto, allo stato attuale della questione, di tali

opposizioni che si fondano, in fine, su un possesso, non ancora dimostrato illegittimo.

La seconda risposta non ha bisogno di commenti: più chiara, persuasiva e recisa non si poteva dare; solo dimostra quanto eccessivamente si sia proceduto in questa via, e giustifica, come abbiamo detto, il pubblico intervento della S. C., che forse avrebbe preferito, in caso diverso, tener ancora celate le risposte date privatamente « *uti in simili casu pluries responsum est* ».

III.

Aggiunte da fare al Titolo V del « Rituale Romano » [*A. A. S.*, XIV, 506] (1).

Testo. - Caput I. De sacramento extremae unctionis. — Post rubricam n. 20, sequens instructio addatur: *21. Quando pluribus simul infirmis hoc Sacramentum ministratur, Sacerdos singulis aegrotis Crucem pie deosculandam porrigat, omnes preces quae unctiones praecedunt, plurali numero, semel recitet, unctiones cum respectivis formis super singulos aegrotos efficiat, omnes vero preces quae unctiones subsequuntur, plurali numero semel dicat.*

Caput II. Ordo ministrandi sacramentum extremae unctionis. — *N. 7. . . . . Mox dicat:* « In nómine Patris », etc., post verba « per invocatiónem » addatur: « gloriósae et sanctae Dei Genitrícis Vírginis « Mariae, eiúsque ínclyti Sponsi Ioseph, et ómnium », etc. (uti in Oratione tit. V, cap. 7, *Proficiscere*, etc.).

Caput VI. Ritus benedictionis apostolicae in articulo mortis. — Rubrica n. 7 compleatur per sequentem instructionem (depromptam ex appendice Breviarii Romani et ex Decreto S. R. C. diei 8 martii 1879, n. 3483):

Si vero infirmus sit adeo morti proximus, ut neque confessionis generalis faciendae, neque praemissarum precum recitandarum suppetat tempus, statim Sacerdos Benedictionem ei impertiatur, dicendo:

« Dóminus noster », etc., ut supra.

Et si mors proxime urgeat dicat:

« Ego, facultáte mihi ab Apostólica Sede tribúta, indulgéntiam plé« náriam et remissiónem ómnium peccatórum tibi concédo. In nómine « Patris ✠ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

« Per sacrosáncta », etc., ut supra.

« Benedícat te », etc., ut supra.

(1) Richiamiamo su esse l'attenzione specie del clero curato, trattandosi di materia d'uso quasi quotidiano: è anche utile rilevare l'incremento del culto di s. Giuseppe che significano le addizioni ai cap. II, VII e VIII.

In casu vero necessitatis sufficit dicere:

« Ego, facultáte mihi ab Apostólica Sede tribúta, indulgéntiam ple-« náriam et remissiónem ómnium peccatórum tibi concédo, et benedíco « te. In nómine Patris ✠ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen ».

Post n. 4 addatur:

N. 5. Quando huiusmodi Benedictio Apostolica pluribus simul infirmis impertitur, omnia dicantur semel ut infra, singulari tantum numero in pluralem immutato.

« N. 6. *Postea dicit:* ℣ Adiutórium », etc.

Caput VII. Ordo commendationis animae. — In Oratione « Proficíscere », etc., post verba « Vírginis Maríae » addatur: « in nómine beáti Ioseph, ínclyti eiúsdem Vírginis Sponsi ».

In Oratione « Comménde te », etc., post verba « te compléxus astrín-« gat » addatur: « Sanctus Ioseph, moriéntium Patrónus dulcíssimus, in « magnam spem te érigat ».

Post Orationem « Clementíssima Virgo », etc., addatur sequens:

Oratio. « Ad te confúgio, Sancte Ioseph, Patróne moriéntium, ti-« bíque, in cuius beáto tránsitu vígiles adstitérunt Iesus et María, per « hoc utrúmque caríssimum pignus, ánimam huius fámuli (*vel* fámulae) « *N.* in extrémo agóne laborántem eníxe comménde, ut ab insidiis diá-« boli, et a morte perpétua, te protegénte, liberétur, et ad gáudia aetérna « pervenire mereátur. Per Christum Dóminum nostrum.

« ℟ Amen.

Caput VIII. In exspiratione. — Post verba « hora mortis súscipe » addatur: « Sancte Ioseph, ora pro me. Sancte Ioseph, cum beáta Vír-« gine Sponsa tua, áperi mihi divínae misericórdiae sinum.

« Iesu, María, Ioseph, cor vobis et ánimam meam dono.

« Iesu, María, Ioseph, adstáte mihi in extrémo agóne.

« Iesu, Maria, Ioseph, in pace vobíscum dórmiam et requiéscam ».

Romana. - Has variationes, sive Instructiones et Orationes titulo V Ritualis Romani opportune ac respectivis in locis addendas, a Sacra Rituum Congregatione propositas, Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI, referente infrascripto Cardinali eiusdem Sacri Consilii Praefecto, suprema auctoritate Sua approbavit, et in futuris editionibus eiusdem Ritualis inseri iussit.

Die 9 augusti 1922.

† A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Seminari e delle Università.

Si concede alla Pont. Univ. Gregoriana di potere creare « Professori aggiunti » in teologia e filosofia. [*A. A. S.* XIV, 508].

Decretum. - Pontificia Universitas Collegii Romani Societatis Iesu, abhinc tribus annis, Sacra hac Congregatione probante, biennales altiorum studiorum cursus instituit, ut ii, qui ordinarium philosophiae sive theologiae curriculum essent emensi et laurea doctorali donati, in alterutra vel utraque disciplina perfectiores evaderent.

Cum autem laetos uberesque hoc institutum iam ediderit fructus, R.mus Praepositus generalis eiusdem Societatis enixe postulavit ut Apostolica Sedes huiusmodi cursus sua firmaret auctoritate ac novum honoris titulum auditoribus illum merentibus decerneret.

Itaque, in plenario conventu, habito die XXI aprilis anno vertente, Eminentissimi Patres non modo rem vehementer probarunt, sed etiam censuerunt ut Universitati Gregorianae potestas fieret delectos auditores suos vel philosophiae vel theologiae *Magistros aggregatos* renuntiandi his condicionibus:

I. si auditores iam doctoris lauream essent adepti;

II. si in ipsa Universitate Gregoriana Collegii Romani biennium integrum Magisterii scholam frequentassent, scholaeque exercitationibus interfuissent;

III. si aptis experimentis, idest periculis verbo factis et scriptione ad scientiae rationes exacta, idoneos se ad docendum probavissent.

Die XXIII eiusdem mensis, E.morum Patrum sententiam, referente infrascripto Sacrae Congregationis Secretario, Ss.mus D. N. Pius PP. XI ratam habuit et ad effectum adduci iussit. Quamobrem Sacra Congregatio, mandato Sanctissimi, decernit ut Pontificia Universitas Gregoriana Collegii Romani, seu Praepositus generalis Societatis Iesu, sicut academicos gradus in philosophia, in theologia et in iure canonico, pro accepta ad hac Apostolica Sede potestate, confert, sic possit titulum *Magistri aggregati* facultatibus philosophiae vel theologiae ipsius Universitatis conferre sub iis condicionibus, quae supra memoratae sunt; et hac potestate ei liceat uti in eorum quoque auditorum gratiam, qui his tribus annis integrum Magisterii cursum rite absolverint.

In creandis autem Magistris aggregatis eaedem observentur iuris solemnitates, quae in ipso Athenaeo Gregoriano et in ceteris Academiis pontificiis observari debent, cum ad gradus academicos idonei promoventur.

Qui vero hunc Magisterii titulum consecuti sint, eos Sacra Congregatio valde commendatos vult locorum Ordinariis, utpote maxime

aptos ad philosophiam theologiamve vel aliquam earum disciplinarum partem tradendam cum in Seminariis tum in Universitatibus aliisque clericorum Collegiis, quibus facta facultas sit academicos gradus conferendi.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Seminariis et studiorum Universitatibus praepositae, die XXIII, mense iunio, in festo Ss.mi Cordis Iesu, anno MCMXXII.

CAIETANUS Card. BISLETI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Iacobus Sinibaldi, Ep. Tiberien., *Secretarius.*

Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice.

Dubbi risoluti nelle plenarie [*A. A. S.* XIV, 523] (1).

I. *De acquisitione domicilii* (can. 93). - Utrum uxor, a viro malitiose deserta, possit, ad normam can. 93, § 2, obtinere proprium ac distinctum domicilium.

Resp. Negative, nisi a iudice ecclesiastico obtinuerit separationem perpetuam, aut ad tempus indefinitum.

II. *De obligationibus clericorum* (cann. 130, 590). - 1. Utrum parochi vel vicarii curati religiosi examen, de quo in can. 130, § 1, subire teneantur coram Ordinario eiusve delegato, si coram Superiore religioso eiusve delegatis examen subierint, de quo in can. 590.

Et quatenus negative;

2. Utrum in casu negligentiae Superiorum religiosorum circa examen, de quo in cit. can. 590, Ordinarius loci cogere possit religiosos istos ut examen, ad normam cit. can. 130, § 1, coram se suisve delegatis subeant.

Resp. Ad 1. Negative.

Ad 2. Recurrendum esse in casu ad S. C. de Religiosis.

III. *De amissione officiorum ecclesiasticorum* (cann. 189, 191). - 1. Utrum, ad normam can. 189, § 2, Ordinarius renuntiationem valide acceptare possit, elapso iam integro mense a renuntiatione facta, quin nova intercesserit resignatio.

Resp. Affirmative, nisi resignatarius ante acceptationem renuntiationis, renuntiationem Ordinario exhibitam revocaverit, et revocationem Ordinario significaverit.

(1) Ne daremo prossimamente il commento.

2. Utrum ad normam can. 191, § 1, resignans renuntiationem revocare valeat ante acceptationem.

Resp. Affirmative.

IV. *De parochis* (can. 460). - 1. Utrum can. 460, § 2, applicetur dumtaxat ad paroecias erigendas post promulgationem Codicis ; an etiam ad paroecias iam erectas.

Et quatenus negative ad 1^{am} partem, affirmative ad 2^{am} :

2. Utrum idem canonis praescriptum applicetur etiam paroeciis, in quibus pluralitas parochorum inducta est non consuetudine aut privilegio, sed legitimo statuto.

Et quatenus affirmative:

3. Utrum iura iam quaesita parochis, ut aiunt, proportionariis seu cumulativis, integra maneant tum quoad spiritualia, tum quoad temporalia; an vero revocentur etiam quoad temporalia.

Ex quatenus negative ad 1^{am} partem, affirmative ad 2^{am} :

4. Utrum cura animarum principalis et unica tribuenda sit parocho qui praeeminentiam honoris habeat prae aliis; an vero antiquiori possessione.

Resp. Ad 1. Negative ad 1^{am} partem ; affirmative ad 2^{am} .

Ad 2. Affirmative,

Ad 3. et 4. Provisum in praecedentibus; pro applicatione vero canonis ad hos casus particulares recurrendum esse ad S. C. Concilii.

V. *De vicariis substitutis et supplentibus quoad assistentiam matrimoniis* (can. 465, §§ 4 et 5). - 1. Utrum vicarius substitutus, de quo in can. 465, § 4, possit post Ordinarii approbationem licite et valide assistere matrimoniis, si nulla limitatio apposita fuerit.

2. Utrum idem vicarius id possit etiam ante Ordinarii approbationem.

3. Utrum idem vicarius parochi religiosi id possit post approbationem Ordinarii, sed ante approbationem Superioris religiosi.

4. Utrum vicarius, seu sacerdos supplens, de quo in cit. can. 465, § 5, id possit ante approbationem Ordinarii.

Resp. Ad 1. Affirmative.

Ad 2. Negative.

Ad 3. Affirmative.

Ad 4. Affirmative, quoadusque Ordinarius, cui significata fuit designatio sacerdotis supplentis, aliter non statuerit.

VI. *De vicariis oeconomis quoad applicationem Missae pro populo* (cann. 466, 473). - Utrum vicarius œconomus, qui plures paroecias tempore vacationis regit, unam tantum debeat Missam pro populis sibi commissis diebus praescriptis applicare.

Resp. Affirmative, ad normam can. 473, § 1, collati cum canone 466, § 2.

VII. *De transitu ad aliam religionem* (can. 634). - Utrum suffragium Capituli in admittendo religioso, de quo in can. 634, ad professionem sollemnem aut simplicem perpetuam, habeat vim deliberativam; an tantum consultivam.

Resp. Affirmative ad 1am partem: negative ad 2am.

VIII. *De collati baptismi adnotatione* (can. 777). - An verbum *illegitimi* canonis 777, § 2, omnes omnino comprehendat illegitime natos, etiam adulterinos, sacrilegos, ceterosque spurios, ita ut liceat parentum ipsorum cognomina inscribere in adnotatione collati baptismi.

Resp. Nomina parentum ita inserenda esse, ut omnis infamiae vitetur occasio; in casibus vero particularibus recurrendum esse ad S. C. Concilii.

IX. *De irregularitatibus aliisve impedimentis* (can. 987). - Utrum nomine *filiorum* de quibus in can. 987, n. 1, intelligendi sint tantum descendentes in linea paterna usque ad primum gradum.

Resp. Affirmative.

X. *De custodia ac cultu sanctissimae Eucharistiae* (can. 1274). - Utrum ecclesiae, in quibus, ad normam can. 1274, § 1, sine Ordinarii licentia fieri potest expositio publica seu cum ostensorio die festo Corporis Christi et intra octavam inter Missarum sollemnia et ad Vesperas, sint illae tantum quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam.

Resp. Affirmative, firmo praescripto can. 1171.

XI. *De reductione onerum Missarum* (cann. 1517 et 1551). - Utrum Ordinarius, ad normam can. 1517 et can. 1551, ob imminutos reditus, onera Missarum reducere valeat, si id in tabulis fundationum expresse caveatur.

Resp. Affirmative.

XII. *De foro competenti* (can. 1565). - Utrum, ad normam can. 1565, § 1, pars ratione contractus conveniri possit coram Ordinario loci, in quo contractus initus est vel adimpleri debet, etiamsi e loco discesserit.

Resp. Negative, salvo praescripto § 2 citati canonis.

XIII. *De sententia* (cann. 1874 et 1894). - Utrum, ad normam can. 1874, § 5, et can. 1894, n. 3, nullitatis vitio laboret sententia lata a tribunali collegiali, et subscripta tantum a praeside tribunalis et notario.

Resp. Affirmative.

XIV. *De foro competenti in causis matrimonialibus* (can. 1964). - 1. Utrum uxor, a viro malitiose deserta, eum in causa matrimoniali, ad normam can. 1964, convenire possit coram Ordinario proprii ac distincti quasi-domicilii; an vero convenire debeat coram Ordinario domicilii vel quasi-domicilii viri.

Resp. Negative ad 1am partem; affirmative ad 2am.

2. Utrum actrix catholica, a viro non legitime separata, quae proprium ac distinctum quasi-domicilium habet, virum acatholicum in causa matrimoniali, ad normam can. 1964, convenire possit tantum coram Ordinario proprii ac distincti quasi-domicilii; an vero etiam coram Ordinario domicilii viri.

Resp. Cum uxor in casu habeat proprium ac distinctum quasi-domicilium, et sequatur domicilium viri, potest virum convenire coram alterutro Ordinario.

XV. *De subiecto coactivae potestati obnoxio* (can. 2233). - Utrum, ad normam can. 2233, § 2, ob violationem praecepti peculiaris, quod communitum erat censura ferendae sententiae, statim post delictum comprobatum censura infligi possit; an vero praemittenda sit nova monitio.

Resp. Affirmative ad 1^{am} partem; negative ad 2^{am}.

Romae, 14 iulii 1922.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi pag. 274)

Nel riassumere brevemente, onde chiudere queste ormai diuturne note sul Codice, la parte criminale speciale, poco più possiamo fare che parafrasarne le chiarissime disposizioni, le quali *sole*, a norma del can. 6, n. 5° anche in confronto di qualsiasi altra disposizione precedente, debbono dare la norma.

In nessun caso come in questo è necessario seguire un mero metodo di interpretazione letterale dommatica, mentre il metodo storico-positivo, ove non fosse limitato alla dottrina teoretica — la quale non è del nostro assunto — condurrebbe inevitabilmente a fatali errori l'interprete.

I. DELITTI CONTRO LA FEDE E L'UNITÀ ECCLESIASTICA. (can. 2314-2319). — Come nell'antico diritto, così nel nuovo la pena capitale della scomunica *latae sententiae* colpisce in primo luogo l'apostasia (dalla fede cattolica, sia che si passi o no ad altra confessione *non cristiana*, p. es., paganesimo, giudaismo ecc.), l'eresia (tenace negazione o dubbio contro una verità di fede cattolica, sia che si passi o no ad altra setta cristiana) e lo scisma (rifiuto d'obbedienza al papa, o rifiuto di comunione coi membri della Chiesa uniti al papa: cfr. c. 1325 § 2). Oltre a ciò gli apostati, eretici e scismatici, qualora, contro ogni esortazione, non si emendino, perdono senz'altro uffici e dignità ecclesiastiche e vengon dichiarati infami. Se sono chierici, dopo le debite monizioni, debbono venire deposti. Chi si ascrive, o pubblicamente si dichiara ascritto a una comunità

religiosa acattolica, diviene *ipso facto* infame, e, se chierico, perde senz'altro ogni ufficio, e dopo le consuete monizioni, va degradato.

La assoluzione *in foro conscientiae* dalle pene sopradette è riservata *speciali modo* alla S. Sede. Qualora invece il delitto di apostasia, eresia, o scisma sia dedotto in qualsiasi modo, anche con la spontanea confessione (non sacramentale) al *foro* dell'Ordinario, questi medesimo — non già il Vicario generale senza speciale mandato — può ammettere il reo all'abiura giuridica (sempre dinanzi all'Ordinario o suo delegato e *coram duobus saltem testibus*), e quindi, *iniunctis iniungendis*, assolverlo dalla censura in *foro* esterno: dopo di che il reo potrà essere assolto in *foro coscientiae* da qualunque confessore, beninteso anche dall'Ordinario medesimo (1).

Come partecipazione del precedente delitto vengono presentati quei reati nei quali ricorre il *sospetto d'eresia*: tipica forma è quella di coloro che scientemente e volontariamente favoriscono la propagazione dell'eresia, o prendono parte alle azioni culturali di eretici (cfr. c. 1258): ma il sospetto d'eresia come vedremo in seguito, è anche connesso con altri delitti (cfr. 2319 § 2, 2320, 2332, 2340 § 1, 2371). Chi in tal modo si rende sospetto d'eresia, e non se ne purga dopo le congrue monizioni, incorre l'interdizione dagli atti legittimi: se poi è un chierico, la sospensione da ogni atto degli ordini; e se dopo *sei* mesi dalla dichiarazione di tali pene è ancora insordescente (prima occorreva un anno), può esser dichiarato eretico e incorre le stesse pene che gli eretici.

Coloro i quali in pubblico o in privato insegnano o difendono tenacemente un qualche articolo ripudiato esplicitamente dal Papa o dal Concilio ecumenico senza però esser qualificato da questi come ereticale, debbono essere esclusi dall'esercizio di ogni ufficio di insegnamento o predicazione e così pure dal ministero delle confessioni, oltre ad incorrere le pene eventualmente comminate dal Papa o dal Concilio nella loro sentenza di condanna, della proposizione in questione, o che l'Ordinario dopo congrue monizioni crederà di infliggere per la riparazione dello scandalo.

Incorrono *ipso facto* la scomunica riservata *speciali modo* al Papa gli editori di quei libri di apostati, eretici o scismatici, in cui sia difesa l'apostasia, eresia o scisma, come pure coloro che difendono tali libri o qualsiasi altro nominatamente condannato dalla S. Sede, oppure senza permesso sapendoli così condannati li leggono o conservano. Gli autori o editori che pubblicano senza la dovuta licenza le Sacre Scritture o commentari su le medesime, incorrono la scomunica non riservata.

Soggiacciono alla scomunica *latae sententiae* riservata al vescovo quei cattolici: 1° che contraggono matrimonio dinanzi a un ministro acattolico

(1) Come si vede, in questa procedura è conservata schematicamente la figura del processo criminale: si ha l'accusa dinanzi al giudice (l'Ordinario è *Inquisitore* nato, e come tale funziona nel caso) raccolta dal notaio e testi, ed essa, essendo fatta dal reo medesimo è confessione ed esime da ogni prova, la quale del resto è contenuta in quello stesso che il reo dichiara di aver fatto o detto. Dopo ciò l'Ordinario dichiara il reo incorso nelle censure (condanna declaratoria) e commutando la pena nell'obbligo dell'abiura giuridica e nelle penitenze imposte, dopo l'assunzione di questi obblighi da parte del reo, dichiara scontata la condanna medesima e dà l'assoluzione giudiziale.

(cfr. c. 1063, § 1); 2° che contraggono matrimonio col patto esplicito o implicito (1) di educare i figli, o anche uno solo di loro, fuori della Chiesa cattolica: si noti che qui si colpisce il patto, e non la sola effettuazione, onde anche se i coniugi rimanessero senza prole, la incorrono; 3° che scientemente ardiscano far battezzare i loro figli da un ministro acattolico (veramente questa sarebbe *communicatio in divinis* con eretici, e norma del c. 1258 e quindi andrebbe compresa dal c. 2316 donde invece è qui esplicitamente eccettuata: forse la frequenza del casi, ha consigliato la più mite riserva); 4° quei genitori (o chi ne fa le veci) che mandino scientemente a educare o istruire i figli in religione acattolica. Con queste ultime tre figure di reato (2-4) si incorre ancora il sospetto d'eresia.

II. Delitti contro la religione (c. 2320-2329). — Fra tali reati incontriamo in primo luogo la profanazione della SS. Eucaristia. Chi cioè getti via le specie consacrate o le asporti o detenga a cattivo fine, è sospetto d'eresia; incorre la scomunica *specialissimo modo* riservata al Papa, diviene *ipso facto* infame, e se è chierico, va inoltre deposto.

I sacerdoti che osassero binare senza permesso o celebrare non digiuni, devono dall'Ordinario esser sospesi per un congruo tempo dal celebrare. Chi non essendo sacerdote finga di celebrare o di confessare, incorre *ipso facto* la scomunica specialmente riservata al Papa; se laico, deve esser privato di ogni pensione o impiego ecclesiastico, e condannato ad altre pene secondo la gravità del delitto; se chierico, va deposto. Chi usurpi altri uffici sacerdotali, deve castigarsi dall'Ordinario con pene convenienti.

Bestemmia e spergiuro fuori di tribunale, debbono punirsi, massimamente nei chierici, con pene appropriate secondo il prudente arbitrio dell'Ordinario. Il traffico degli stipendi di messe, può punirsi nei chierici anche con la sospensione o privazione di beneficio o ufficio ecclesiastico, nei laici anche con la scomunica. Anche le pene per la superstizione (in senso teologico) e il sacrilegio, ove dai canoni non sia provveduto altrimenti per singole specie, sono rimesse al prudente arbitrio dell'Ordinario.

È nuova la disposizione di legge (2326) che colpisce con la scomunica riservata al Vescovo, da incorrersi *ipso facto*, coloro che fabbricano false reliquie o scientemente le vendano, distribuiscano, espongano alla pubblica venerazione.

Chi fa traffico di indulgenze incorre *ipso facto* la scomunica *simpliciter reservata* alla S. Sede. La violazione di tombe e di cadaveri, ch'era prima considerata come una specie di sacrilegio locale, assurge ora a proprio delitto ecclesiastico: i rei incorrono *ipso facto* l'infamia, debbono punirsi con l'interdetto personale, e se chierici, inoltre, con la deposizione.

La profanazione o polluzione di una chiesa o cimitero benedetto (cfr. c. 1172 e 1207) è passibile di interdetto *ab ingressu ecclesiae*, e di altre pene ad arbitrio dell'Ordinario. [L'infamia, di cui al precedente diritto, viene qui tacitamente abolita].

(1) Per es. col solo contrarre matrimonio *misto* in quelle regioni ove per legge è stabilito che i maschi seguano la religione del padre, le femmine quella della madre.

III. Delitti contro l'autorità ecclesiastica (c. 2330-2349). — Si stabilisce in primo luogo che, quanto agli abusi o reati che possono avvenire nell'elezione del Papa, deve starsi interamente alla cost. *Vacante Sede* di Pio X, 25 dic. 1904, ch'è inserita come primo dei documenti in appendice al Codice. le altre disposizioni di questo tit. XIII sono tolte, con poche modificazioni, o meglio mitigazioni, dall'*Apostolicae Sedis*; vengono però integrate con sanzioni *ferendae sententiae*, come segue.

Anzitutto abbiamo l'insubordinazione al Papa e all'Ordinario. Chi cioè ostinatamente ricusa di obbedire al legittimo comando o divieto del Papa o del proprio Ordinario, deve punirsi, secondo la gravità della cosa, con opportuni castighi, non escluse le censure (cfr. invece Ap. Sed., I, n. 3). La cospirazione contro il Papa o il suo Legato o il proprio Ordinario, l'istigazione a disobbedire loro, deve punirsi con censura ed altre pene; se il reo sia un chierico, deve esser privato di ogni dignità, beneficio o ufficio, se religioso, anche della voce attiva e passiva. (*Continua*).

IL NUOVO MESSALE ROMANO

Le « Aggiunte e variazioni » alle Rubriche (1).

TITOLO I. - Della Messa Conventuale nelle Ferie di Quaresima, dei Quattro Tempi e nelle Vigilie comuni. - Delle Messe private nei giorni suddetti. — In tutte le Ferie di Quaresima dal giorno dopo le Ceneri, e nelle Ferie nel tempo di Passione, innanzi alla Domenica delle Palme; nelle Ferie dei Quattro Tempi, eccettuate quelle della Pentecoste, e nelle Vigilie comuni: se coincide un Officio doppio o semidoppio, in quelle chiese ove è l'obbligo dell'ufficiatura corale, e si possono avere almeno due Messe, si diranno due Messe conventuali, una *de Festo, post Tertiam* senza la commemorazione della Feria o Vigilia e senza le orazioni *de Tempore* se la festa è di rito doppio, con le commemorazioni però che nel coro occorressero; la seconda Messa conventuale *post Nonam* si dirà della Feria o della Vigilia senza la commemorazione della festa, bensì con le orazioni *de Tempore*. - Che se nello stesso giorno coincida una delle suddette feste e vigilie, la Messa conventuale *post Nonam* si dirà della Feria, con la 2ª orazione e con l'ultimo Evangelo della Vigilia. - Durante le ottave privilegiate di II Ordine e nelle feste di 1ª e 2ª classe, coloro che sono obbligati al coro assisteranno alla Messa Conventuale *de Festo*; nelle feste di rito doppio o semidoppio, assisteranno alla Messa della Feria o della Vigilia.

Ove poi non si può avere che un'unica Messa Conventuale, nei doppi di 1ª e 2ª classe e nelle ottave privilegiate di 2° ordine, si dirà dopo Terza la

(1) Crediamo fare cosa utile divulgando questa parafrasi riassuntiva del Reverendo D. Luca Valenti che viene edita contemporaneamente nel *Bollettino Diocesano Ufficiale della Diocesi di Sabina*, e risponde infatti al desiderio espressoci da molti nostri lettori.

Messa *de Festo*, con la commemorazione e l'ultimo Evangelo della Feria o Vigilia; negli altri giorni, dopo Nona, si celebrerà la Messa della Feria o Vigilia con la commemorazione *de Festo*.

In tutti i suddetti giorni le Messe private possono dirsi o della Feria o della Vigilia con la commemorazione dell'Ufficio del giorno; ovvero si può dire la Messa dell'Ufficio del giorno con la commemorazione ed Evangelo ultimo della Feria o della Vigilia. - Tuttavia nelle feste di 1ª e 2ª classe e nelle ottave di 2° ordine, non sono permesse le Messe private *de Feria* o *de Vigilia*. Quando nello stesso giorno coincida la Feria avente Messa propria e una Vigilia, la Messa Conventuale si dirà della Feria con la commemorazione e l'ultimo Evangelo della Vigilia. - Nelle Messe private che si dicono dell'Ufficio del giorno o della Vigilia, l'ultimo Evangelo sarà della Feria; nelle Messe poi *de Feria*, l'ultimo Evangelo sarà *de Vigilia*.

Della Messa Conventuale nella Feria comune. — Durante la settimana, nei singoli giorni quando si fa l'Ufficio della Feria (eccettuate le Ferie dell'Avvento, della Quaresima, dei Quattro Tempi, delle Rogazioni e delle Vigilie) e se non si debba dare la precedenza alla Messa della Domenica precedente che fu per qualche tempo impedita, nè si debba dire la Messa Conventuale dei Defunti, a norma delle Rubriche (1), per la Messa Conventuale può dirsi una delle Messe votive assegnate nella fine del Messale, come sono disposte *per hebdomadam*, ed in esse si farà la commemorazione della Feria di cui fu fatto l'Ufficio, aggiungendovi l'orazione *pro diversitate Temporum assignata*, a norma delle Rubriche.

TITOLO II. - Delle Messe votive. — Qualunque Messa votiva è proibita:

a) Nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti.

b) Nelle chiese in cui vi è l'onere della Messa Conventuale, cui non si può soddisfare per altri Sacerdoti (Tit. II, n. 11). Vengono eccettuate (Tit. II. nn. 7-9) la Messa della Dedicazione per il giorno stesso della Dedicazione della chiesa o della Consacrazione dell'altare e la Messa si debba celebrare nell'occasione della benedizione della *prima pietra* e nella benedizione solenne di qualche chiesa.

c) Nelle chiese in cui vi è una sola Messa nei giorni in cui si fa la benedizione delle candele o la processione delle Litanie maggiori o minori (Tit. II, n. 11).

(1) Il primo giorno di ciascun mese, fuori dell'Avvento, della Quaresima e del Tempo pasquale, in cui si fa l'Ufficio della Feria, in Coro, dopo Prima invece della Messa dell'Ufficio del giorno, si dirà la Messa Conventuale *de Requie* per i defunti sacerdoti, benefattori, ecc. Detta Messa si omette nel mese di novembre, in cui la Chiesa celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Che se nel primo giorno libero coincida qualche Vigilia, o si debba dare la precedenza alla Messa della Domenica precedente, che fu impedita, la stessa Messa Conventuale *pro defunctis* si dirà *in proximiori sequenti die*, purchè non impedito. - Inoltre nella 2ª Feria di ogni settimana, fuori della Quaresima e del Tempo pasquale, in cui si fa l'Ufficio *de Feria*, purchè non coincida un'altra Vigilia o non sia da rimettere la Messa della precedente domenica, impedita, in Coro, invece della Messa Conventuale del giorno, si può dire la Messa *pro defunctis*.

d) Nel giorno in cui si fa l'Ufficio o la Commemorazione o che coincide con una Vigilia o con un giorno fra l'ottava, quantunque semplice dello stesso Mistero del Signore o della stessa persona del Santo, di cui si dovrebbe dire la Messa votiva (Tit. II, n. 3).

§ 1. *Messe votive solenni o ad instar solemnium.* — La Messa votiva solenne *pro re gravi* e per pubblica causa, la quale viene celebrata in canto e con concorso di popolo per comando o col consenso dell'Ordinario del luogo, da ottenersi volta per volta, rimane proibita:

a) Nelle Domeniche di 1ª classe e doppi di 1ª classe.

b) Nelle Vigilie della Natività del Signore e della Pentecoste.

c) Nelle Ferie privilegiate: Feria IV delle Ceneri e nella Settimana Santa.

d) Nel giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti.

In questi giorni si unisce all'orazione della Messa, *sub unica conclusione*, la commemorazione della Messa votiva, non però nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti nè nei doppi di 1ª classe primarii del Signore, della Chiesa universale (eccettuate le Ferie II e III dopo Pasqua e Pentecoste nelle quali la commemorazione è permessa), nè ancora se l'Ufficio o la Commemorazione sia dello stesso Mistero del Signore o della stessa persona del Santo.

Questa Messa votiva si canta *in tono festivo* col *Gloria* (a meno che il colore non sia violaceo), e *Credo* (eccetto se si dica o si canti la Messa Conventuale del giorno) e con la commemorazione ed ultimo Evangelo soltanto della Domenica, della Feria maggiore, delle Rogazioni e di qualche Vigilia od ottava privilegiata (si omette il Vangelo se fosse il medesimo della festa) e di un doppio di 2ª classe (di cui si omette il Vangelo, a meno che non sia strettamente proprio). Parimenti si omette il Vangelo nella Messa *Exaudivit* nella Feria III e IV delle Rogazioni, e nelle Ferie maggiori dell'Avvento, in cui si dice la Messa della Domenica precedente.

Questa Messa tuttavia non si può cantare nel giorno in cui si fa l'Ufficio o la commemorazione o che coincida in una Vigilia o in un giorno fra l'ottava, quantunque semplice dell'identico Mistero del Signore o della stessa persona del Santo, di cui si deve cantare la Messa votiva: a posto di essa, si celebrerà la Messa che conviene all'Ufficio o alla commemorazione, alla Vigilia o all'ottava, con le commemorazioni che si sarebbero dovute fare nella stessa Messa votiva solenne, come sopra indicato (Tit. II, n. 3 - Tit. V, n. 3).

§ 2. *Della Messa votiva solenne del SS. Cuore di Gesù.* — Nel primo venerdì del mese, in quelle Chiese od oratorii ove alla mattina, dietro l'approvazione dell'Ordinario, si fanno particolari esercizi di pietà in onore del divin Cuore di Gesù, ai suddetti esercizi si può aggiungere la Messa votiva del S. Cuore di Gesù, purchè in quel giorno non coincida qualche festa di N. S. Gesù Cristo, o altra festa di rito doppio di 1ª classe, la Purificazione della B. V. M., che è equiparata alle feste del Signore, la Vigilia dell'Epifania, Ferie od ottave privilegiate o la Commemorazione di tutti i fedeli defunti. - Non si può celebrare nelle feste di precetto, anche soppresse in quelle chiese ove vi è un solo sacerdote, il quale sia tenuto applicare *pro populo*; nè in quelle chiese ove vi è un solo sacerdote il quale debba celebrare la Messa Conventuale conveniente all'Ufficio. - Si dice la Messa *Miserebitur*, come

nella festa, omesso, fuori del Tempo pasquale, l'*Alleluia* nell'Introito, nell'Offertorio e nel Communio. Questa Messa, sia cantata che letta, si deve celebrare con quel medesimo rito con cui si celebrano solennemente le Messe votive, ossia col *Gloria* e *Credo* ed unica orazione, a meno che non coincida con un doppio di 2ª classe o con una Feria maggiore di cui si deve fare la commemorazione. Nella Feria maggiore di Quaresima si legge il Vangelo in fine; fuori di Quaresima in fine della Messa si legge il Vangelo di una festa di seconda classe, se questo Vangelo è strettamente proprio. Ove si canta la Messa del giorno o si dice la Conventuale, non si fa alcuna commemorazione nella Messa votiva solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Si tralascia l'orazione imperata e le preci prescritte, dopo la Messa privata, da Leone XIII.

§ 3. *Delle Messe votive private.* — 1. *Quali Messe e di quali Santi possano dirsi votive.* — Si dicono votive quelle Messe che alla fine del Messale sono designate come tali. Si possono dire le Messe votive di tutti i Santi canonizzati, descritti nel Martirologio Romano o nella sua appendice approvata.

Per i detti Santi si dirà la Messa propria, se l'hanno, o quella del *Comune*, che ha relazione con l'orazione, o altra similmente del Comune, prendendo dal Comune ciò che manca alla Messa propria o non è adattata al tempo, omettendo le parole: *annua, hodie*, ecc., e mutando le parole: *natalitia, solemnitas, festivitas* in *commemoratio, memoria.* Che se non sono iscritte nel calendario, tutto si dica del *Comune.* Si noti: le Messe proprie concesse *pro aliquibus locis* esistenti negli antichi Messali, delle quali alcune sono anche inserite nella nuova edizione tipica, si possono dire solo da coloro, cui sono state concesse.

Dei Beati non si possono celebrare Messe votive, senza uno speciale indulto della S. Sede (S. R. C., n. 1568, 13 giugno 1676).

La Messa votiva della B. Vergine Maria dev'essere una delle votive *de B. M. Virgine* poste in fine del Messale, secondo i diversi tempi o altra approvata, come la Messa della Concezione Immacolata e dei Sette Dolori. Non si possono dire le Messe proprie delle altre feste di Maria SS.ma se non nei giorni nei quali occorrono le dette solennità o durante la loro ottava; il che deve osservarsi anche se le dette Messe sieno richieste dall'istitutore di qualche legato, cui si soddisfa celebrando una delle votive *de B. M. Virgine*, secondo i tempi. - Al contrario nelle feste e fra l'ottava delle feste di Maria SS.ma si celebrerà la Messa della festa o del giorno fra l'ottava non già come votiva ma come festiva. - Nelle Vigilie dell'Assunzione di Maria e dell'Immacolata Concezione, anche in adempimento di qualche onere, la Messa si celebrerà della Vigilia.

Non si può celebrare la Messa *de Tempore* o *de Mysteriis* ad eccezione delle Messe: *de SS. Trinitate, de Spiritu Sancto, de SS. Sacramento, de SS. Nomine Iesu, de Eius Sacratissimo Corde, de Cruce et de Passione et de Pretiosissimo Sanguine D. N. I. C.* Si possono dire le Messe votive *de SS. Redemptore* e dei Misteri della Passione del Signore, dove dette Messe proprie festive sono state concesse dalla S. Sede.

II. *Del modo di celebrare le Messe votive.* — In ogni Messa votiva il canto è feriale, si tralascia il *Gloria* (meno nelle Messe *de B. M. V. in Sabato* e in quella *de Angelis*), *Credo* e la *Sequenza.* La seconda orazione è dell'Uf-

ficio del giorno. Nelle Messe *de B. M. V.* dopo l'orazione dell'Ufficio del giorno, la 3ª è dello Spirito Santo. In ogni Messa votiva si ometta la 3ª orazione se vi sono una o più orazioni dell'Ufficio del giorno.

Circa il Prefazio si osservi: in qualunque Messa si dica il Prefazio proprio, se lo ha, diversamente il proprio Prefazio dell'Ufficio commemorato in primo luogo, o, mancando questo, si dirà quello dell'ottava comune o del tempo.

L'*Ite, Missa est* si dirà solo quando è stato detto il *Gloria.*

III. *In quali giorni sono proibite le Messe votive private.* — A) Le Messe votive private in canto sono proibite:

a) In tutti gli Uffici di rito doppio.

b) Nelle Domeniche, nelle Domeniche anticipate, e nelle Domeniche rimesse quanto all'Ufficio.

c) Nelle Ferie privilegiate, nelle Vigilie e nelle ottave.

B) Le Messe votive private, *lette*, oltre ai suddetti giorni sono proibite ancora nei seguenti:

a) Nelle Ferie dell'Avvento occorrenti dal giorno 17 al 23 dicembre.

b) Nelle Ferie della Quaresima, della Passione, dei Quattro Tempi e nella 2ª Feria delle Rogazioni.

c) Nelle Vigilie.

d) Nei giorni delle ottave semplici, sieno pure solo commemorate nell'Ufficio.

e) Nei giorni in cui si debba in primo luogo rimettere la Messa della Domenica, impedito nel giorno proprio.

§ 4. *Della Messa « pro gratiarum actione ».* — Si dice la Messa della SS. Trinità, o dello Spirito Santo, o della B. V. Maria o di altro Santo canonizzato, descritto nel Martirologio Romano, aggiungendo *sub unica conclusione* anche nelle Messe private, l'orazione, la *secreta* e il *postcommunio* della Messa *pro gratiarum actione* che nella nuova edizione del Messale si trovano prima delle *Orationes diversae.*

§ 5. *Della Messa votiva « Pro Sponsis ».* — La Messa votiva *pro Sponsis* con la propria benedizione è permessa secondo il rito delle Messe votive private ogni giorno durante l'anno fuori del tempo chiuso, dietro consenso dell'Ordinario, il quale per giusti motivi può permettere la benedizione nuziale.

1° Sono eccettuati i seguenti giorni:

a) Qualsiasi domenica.

b) Le feste precettive, anche soppresse.

c) I doppi di 1ª e 2ª classe.

d) Le ottave privilegiate di I° e II° ordine.

In questi casi eccettuati si dirà la Messa del giorno ed in essa si aggiungerà l'orazione *pro sponsis sub unica conclusione* anche se vi fosse altra commemorazione e si darà la benedizione agli sposi.

2° È proibita sia la Messa che la commemorazione e la benedizione:

a) Nel giorno della commemorazione di tutti i Fedeli Defunti.

b) Se ambedue gli sposi non sieno presenti o se uno o l'altro abbiano già altra volta ricevuto la benedizione, osservata nondimeno la consuetudine, ove vige, di dare la benedizione nuziale, se questa fosse già stata data solo

all'uomo. Che se le nozze si contraggono nel tempo vietato, e l'Ordinario non ha concesso la facoltà di impartire la benedizione nuziale, la Messa con la propria benedizione si può differire ad un giorno, fuori del tempo chiuso, in cui sia permessa la Messa *pro sponsis*, o la sua commemorazione.

Nei giorni permessi, la Messa si celebrerà come votiva privata, anche se si faccia in canto, senza *Gloria* e *Credo* e col *Benedicamus Domino*. Le orazioni saranno: la prima della Messa votiva propria; la seconda dell'ufficio del giorno; seguiranno tutte le commemorazioni speciali che si debbono fare nella Messa del giorno. Se l'ufficio del giorno è di rito semidoppio o semplice, la terza orazione, se non vi sarà qualche commemorazione speciale, sarà quella che si sarebbe dovuto dire per seconda. Nella Messa *pro sponsis*, come nelle altre Messe votive celebrate per privilegio nei giorni di rito doppio, non si deve aggiungere la terza orazione *de Tempore*. Se si dovrà fare la commemorazione della Feria maggiore di Quaresima. dei Quattro tempi, della Feria II delle Rogazioni o della Vigilia, di cui si legge anche l'ultimo Vangelo, il Prefazio è comune, a meno che non si faccia la commemorazione di festa o dell'ottava avente Prefazio proprio, oppure non si debba dire il Prefazio *de tempore*.

TITOLO III. - Delle Messe dei Defunti. — § 1. *Proibizione delle Messe de Requie in alcuni casi.* Qualunque Messa per i defunti anche nel giorno o per il giorno della morte è proibita:

a) Nelle chiese ove si fa l'esposizione del Ss.mo Sacramento per tutto il tempo dell'esposizione, eccezione fatta dalla Messa nella commemorazione di tutti i Fedeli Defunti, che si celebrerà col colore violaceo.

b) Quando vi è l'obbligo della Messa conventuale o parrocchiale, che possa soddisfarsi per altri sacerdoti.

c) Parimenti nelle chiese in cui vi è una sola Messa, è proibita nel giorno 2 febbraio, il giorno delle Ceneri, la Domenica delle Palme e nella vigilia di Pentecoste, se si farà la benedizione delle candele e delle palme o del Fonte battesimale; e nelle Litanie maggiori o minori, se si fa la Processione.

§ 2. *Della Messa esequiale.* — Nella chiesa ove si fanno le esequie di qualche defunto, anche assente il cadavere per giusta causa, oppure già sepolto, si permette un'unica Messa cantata o, per i poveri, letta *pro die obitus*.

Detta Messa è proibita:

a) Nei doppi di 1ª classe primari della Chiesa universale, eccettuate le ferie II e III dopo Pasqua e Pentecoste.

b) Nella festa della Dedicazione o del Titolo della chiesa in cui si fa il funerale.

c) Nella festa del Patrono principale del luogo, e, per gli istituti religiosi, nella festa del Titolo o del Santo Fondatore dell'Ordine o della Congregazione, a meno che in quell'anno le dette feste non sieno traslate quanto alla solennità, nel qual caso la Messa resta proibita nelle domeniche in cui si fa la solennità esterna di dette feste.

Ogni qualvolta, secondo le suddette norme, la Messa esequiale rimane impedita, si trasferirà al giorno seguente più prossimo parimenti non impe-

dito. Chè se nel giorno della commemorazione di tutti i Fedeli Defunti si dovrà fare il funerale di qualche defunto, si dirà la prima Messa, o se per l'ufficio del giorno si deve questa celebrare distintamente, si dica la seconda o la terza, aggiungendo nella stessa Messa esequiale l'orazione per lo stesso defunto come *in die obitus*, ma *sub unica conclusione*.

§ 3. *Messe lette « pro die obitus »*. — Nella chiesa o pubblico oratorio dove si fa solennemente il funerale di un defunto, purchè la Messa si applichi in suffragio dello stesso defunto, nello stesso giorno possono dirsi Messe private *de Requie pro die obitus*, purchè non occorra un Ufficio, che, come si dirà nel seguente paragrafo, impedisca la Messa *pro defuntis*.

Le suddette Messe private possono parimenti celebrarsi in unico giorno *ad libitum* dal giorno della morte fino al giorno della deposizione del defunto negli oratorî semipubblici, i quali, in mancanza della chiesa o di oratorio pubblico, sono in luogo di esse; come pure in ogni giorno dello stesso tempo, negli oratorî semipubblici che non tengono luogo di chiesa o di oratorio pubblico, ed anche negli oratorî strettamente privati in casa del defunto, purchè il cadavere sia fisicamente presente in casa ove furono eretti i detti oratorî e non sia giorno impedito.

§ 4. *Delle Messe « de Requie » privilegiate*. — *A*) Nei giorni III, VII e XXX o nell'anniversario della morte o deposizione dei defunti o in un giorno più opportuno dopo avuta la notizia della morte, in qualunque chiesa è permessa un'unica Messa letta o cantata pel defunto, purchè non occorra in domenica, in una festa di precetto anche soppressa, nel giorno della commemorazione di tutti i Fedeli Defunti, in doppio di 1ª e 2ª classe anche traslato, o in alcuna delle Ferie, Vigilie ed ottave privilegiate; nel qual caso la detta Messa si può o anticipare o posticipare, purchè sia detta in canto e non sia giorno parimenti impedito.

B) La regola medesima si osservi per l'unica Messa cantata negli anniversari, che si celebrano per fondazione, fuori del giorno della morte, o che si dicono per un certo ceto di defunti una volta all'anno.

Lo stesso si osservi anche per le Messe cantate che si celebrano entro l'ottava della commemorazione di tutti i Fedeli Defunti per la pietà dei fedeli, le quali Messe non possono nè anticiparsi nè trasportarsi fuori del detto ottavario.

§ 5. *Delle Messe nei cemeterii*. — Nella chiesa od oratorio pubblico principale del cimitero ed in qualunque cappella sepolcrale eretta secondo il rito, si può celebrare la Messa *de Requie* purchè non sia in domenica, in una festa di precetto anche soppressa; in un doppio di 1ª o 2ª classe anche traslata e nelle Ferie, Vigilie ed ottave privilegiate. Detto privilegio non si estende ad altre chiese o cappelle fuori del cimitero, sotto le quali riposa il cadavere di qualche defunto, sia pure a legittima distanza; nè in quelle chiese e oratori pubblici o semipubblici di qualche cimitero in cui non si seppelliscono più i cadaveri; nè in quelle chiese le quali quantunque abbiano annesso il cimitero hanno annesso l'obbligo corale o la cura delle anime.

§ 6. *Delle Messe quotidiane dei defunti*. — Sono proibite le Messe quotidiane dei defunti in canto:

a) Quando si fa l'ufficio di rito doppio.

b) Nelle domeniche, domeniche anticipate, e in domenica rimessa quanto all'ufficio.

c) Nelle ottave, Ferie e Vigilie privilegiate.

Sono proibite le Messe lette oltrechè nei suddetti giorni anche nei seguenti:

a) Nella Quaresima e nel tempo di Passione.

b) Nelle Ferie dei Quattro tempi.

c) Nella II Feria delle Rogazioni.

d) Nelle Ferie di Avvento occorrenti dal giorno 17 dicembre.

e) Nelle Vigilie.

f) Nel giorno dell'ottava semplice.

g) Nel giorno in cui è rimessa la Messa di qualche domenica impedita.

In Quaresima tuttavia si permette la Messa quotidiana dei defunti il primo giorno della settimana in cui si faccia una festa di rito semidoppio o una Feria non privilegiata.

§ 7. *Delle orazioni da dirsi nelle Messe « de Requie »*. — In tutte le Messe, di cui nei paragrafi 2 e 4 *B*, e nelle Messe che rispondono all'ufficio dei defunti celebrato in rito doppio si dice una sola Orazione; nelle altre se ne dicono tre. Se la Messa si applica pei defunti in genere si dicono le Orazioni notate nella Messa quotidiana dei defunti. Se invece si applica per defunti speciali, la prima orazione è per gli stessi defunti (mancando o ignorandosi la designazione del defunto si dirà l'orazione *Deus veniae largitor*) la seconda *ad libitum*, la terza *Fidelium*.

Tuttavia in tutte le Messe quotidiane lette, si possono aggiungere ad arbitrio del Sacerdote altre orazioni, purchè l'ultima sia sempre *Fidelium*. A norma del Tit. V, n. 4, il numero delle orazioni dev'essere sempre dispari; e secondo il Tit. IX, n. 12 si possono dire tre, cinque e anche sette orazioni ad arbitrio del Sacerdote.

§ 8. *Della sequenza « Dies irae »*. — La sequenza *Dies irae* si deve sempre aggiungere in tutte le Messe che hanno un'unica orazione. Nelle Messe quotidiane lette si può dire od omettere ad arbitrio del celebrante.

(*Continua*).

BREVI RISPOSTE

48. – La funzione dei presantificati nel Venerdì santo può esser fatta da un sacerdote diverso da quello che celebrò il Giovedì santo; perchè, sebbene siano correlative, le due funzioni sono tuttavia indipendenti.

49. – Si deve celebrare l'anniversario di una chiesa, benchè attualmente polluta, o anche dissacrata, (nel quale secondo caso molti autori dubitano) anche dietro l'esempio delle basiliche Vaticana e Lateranense (cfr. Ferraris, s. v. *Consecratio* n. 10), ove si arreca anche l'autorità di Benedetto XIV.

50. – Ottenutosi dalla S. Sede il permesso della celebrazione della Messa di *requiem* con canto per tre giorni alla settimana, si possono *in essi* cantare quante Messe si vogliono, salve le clausole dell'indulto.

51. - Un prelato domestico di S. S. (e molto meno un cameriere segreto di S. S.), non insignito di laurea dottorale non può usare la berretta a quattro pizzi.

52. - Un canonico onorario di cattedrale può usare abitualmente le insegne canonicali anche in diocesi, p. es. nel paese in cui è stato eletto parroco, alla stessa maniera dei canonici titolari (S. R. C. n. 4187).

53. - Il parroco non può ornare il suo stallo corale anche di semplice drappo distintivo, salvo quanto è di prammatica fungendo da ebdomadario.

54. - Un sacerdote cecuziente non può adattarsi tutti i giorni nel celebrare la S. Messa, al colore del paramento della chiesa in cui celebra, ma dovrà usare soltanto il bianco o il nero, secondo la votiva che legge (S. R. C., 3146, II).

55. - In occasione di qualsiasi novena è permesso di aprire la custodia del Santissimo Sacramento, cantare il *Pange, lingua*, dire le preghiere della novena, cantare le litanie e poscia intonare il *Tantum ergo*, dando la benedizione.

56. Non si può fare accompagnare il canto delle Messe solenni in chiesa col grammofono, anche con dischi adatti, e molto meno eseguire con esso mottetti o altro canto sacro o religioso, secondo il decreto S. R. C., 11 febbraio 1910.

57. - In una processione in cui si invitano i parroci dei paesi circonvicini, l'ordine di precedenza va desunto a norma del can. 106: deve cioè riguardarsi l'anzianità nell'ufficio, non l'età, nè il grado della parrocchia, se non in quanto rientra nel n. 6 di detto canone.

58. - Dopo la pubblicazione del nuovo Messale tipico, per le Messe dei defunti sommi Pontefici, Vescovi e sacerdoti, debbono osservarsi - come nel resto - le rubriche quali sono ivi indicate, abolita ogni consuetudine contraria.

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

Apriamo anche questa breve rassegna con la presentazione di tre *sinodi diocesani* a noi inviati: quello brevissimo di *Capaccio-Vallo* (1), abbraccia in forma succinta — desumendo la materia dal Codice e stilizzandola dietro l'esempio del sinodo Pisano — quanto è necessario aver presente, nella cura delle anime, da ciascun sacerdote: è un lavoro conciso, ma assai bene riuscito. Il sinodo di *Chiavari* (2) si ispira invece, lontanamente e con molta originalità, al Concilio Siculo; in sei titoli tratta *de fide catholica, de disciplina clericorum, de disc. laicorum, de sacramentis, de locis, temporibus sacris et de cultu, de beneficii et bonis*: egregiamente riuscita la compilazione generale degli statuti: degni di particolare attenzione alcuni capitoli, come il *de erroribus contra fidem*, il *de educatione iuventutis et de actione sociali catholica*, e quanto riguarda la musica e il canto sacro; utilissime le appendici (formole e moduli) e splendida tutta la forma esteriore del volume. Opera ancor più originale e organicamente perfetta è quella di *Sarno* (3), riuscita un vero completo manuale pastorale, che merita larga diffusione fra il clero anche oltre i confini della diocesi, in quanto che le disposizioni del Codice vi sono interpretate e integrate secondo il loro spirito

(1) *Synodus dioecesana Caputaquen - Vallen.*, dieb. 21-23 sept. 1921. Vallo, Curia Diocesana, 1921. In 8° gr., p. 120.

(2) *Synodus dioecesana Clavarensis* II, dieb. 22-24 novembris 1921. Romae, Typ. Vaticanis, 1922. In 8°, p. XXXII-158. In vendita anche presso F. Pustet.

(3) *Synodus dioecesana Sarnensis*, dieb. 10-12 april. 1921. Neapoli, D'Auria, 1921. In 8°, di p. 126. L. 8.

in una maniera assai facile e pratica. Qualche mitigazione merita, se non erriamo, l'art. 353: « Qui sibi concreditas Missas aliis tradiderit celebrandas, onere non liberatur *usquedum peractae celebrationis testimonium non obtinuerit* » (cfr. invece il can. 839); a p. 90 sembra doversi aggiungere menzione della facoltà del *confessore* di dispensare, giusta i can. 1044 e 1045, § 3. Sono piccoli appunti; ma non li faremmo se non fossimo persuasi che l'opera egregia è degna di una larga imitazione da parte di molti Vescovi ai quali spiana la via con una compilazione davvero esemplare.

Di opere d'insieme non incontriamo che la bella parafrasi del Codice pubblicata da Monsig. Perathoner (1), em. Uditore della R. Rota. La fortuna che essa ha trovato nei paesi di lingua tedesca non è dovuta certo alla circostanza di una pretesa poca simpatia verso la lingua latina da parte del clero tedesco, nè dalla sola autorità del nome del compilatore, bensì anche ai pregi intrinseci dell'opera, che non solo ripresenta fedelmente tutto il senso e la sostanza dei canoni in una bella esposizione sistematica senza alcuna interruzione di numeri o paragrafi, ma anche ne agevola l'intelligenza con opportune dilucidazioni nel testo e nelle note. La nuova edizione si presenta in questo riguardo anche più ricca della prima, non solo svolgendo più ampiamente qualche paragrafo prima appena accennato, come quello dei processi in cause di beatificazione e canonizzazione, ma anche traendo più ampio profitto dalla giurisprudenza seguita alla pubblicazione del Codice; sebbene in tal riguardo non sia raggiunta la completezza (p. es. a p. 9 era bene indicare in che senso il Codice non ha riportato i provvedimenti anti-modernistici di Pio X, secondo l'autentica dichiarazione del S. Officio).

(1) *Das kirchliche Gesetzbuch* (C. I. C.) sinngemäss wiedergegeben und mit Anmerkungen versehen von Präl. A. Perathoner. Zw. verbess. und ergänzte Auflage. Brixen, Weger, 1922. In 8° gr. di p. 594.

Apre la serie delle trattazioni particolari di interi libri del Codice, il volume, breve, ma accuratissimo e sostanzioso, che il P. Blat ha scritto su le *Normae generales* o I libro del Codice (2), a introduzione del suo già classico *Commentarium textus*, di cui esce contemporaneamente in edizione largamente migliorata da nuove cure il trattato *de Personis* (3). Alla coordinazione e dichiarazione dei canoni 1-86 è premesso un trattato introduttorio sul diritto oggettivo e soggettivo, sul diritto canonico in sè e come scienza e su la sua storia, quindi sui documenti introduttivi del Codice: tutto è egregiamente detto e solidamente dimostrato, con la scorta dell'Angelico Dottore: avremmo però desiderato anche un più attento esame dell'opera della codificazione in se stessa dietro la traccia sì mirabilmente fornita nella prefazione al Codice dallo stesso Card. Gasparri. Forse il Blat se ne è astenuto per non ripetere il lavoro già compiuto dal P. Noval nella sua *Recensio historico-apologetica*: ma non sappiamo se tale scusa giovi al libro, come giova all'Autore. Invece opportunissima cade l'appendice destinata alle leggi e ai libri liturgici (p. 181-192) in quanto integrano la disciplina del Codice, e anche nel commento delle prescrizioni di legge danno sovente una imprescindibile norma. Quanto al metodo seguito in questo e in tutto il lavoro, non occorre ripeterci: l'autore non usa altre fonti che gli autentici, ecclesiastici, senza citare mai altri scrittori antichi o moderni; l'analisi dei canoni è fatta esclusivamente con l'aiuto del Codice e comparativamente alle legge antecedenti. Non è opera d'erudizione la sua, ma di soda riflessione e interpretazione.

Con lodevole sollecitudine il P. Cocchi al volumetto già da noi presentato (1921,

(2) *Commentarium textus Codicis I. C.* Lib. I. Normae generales praevio tractatu introductorio et appendice subsequenti de legibus ac libris liturgicis auctore F. Alb. Blat, O. P., Romae, Ferrari, 1921. In 8° gr., p. 204. L. 7.50.

(3) *Id.*, Lib. II. De personis, editio secunda. Ibid. L. 30.

p. 90) su le *Normae generales* — ora ripubblicato con notevoli migliorie in seconda edizione (1) — ne ha già fatti seguire altri tre: *de clericis in genere, de clericis in specie, de religiosis et de laicis*, abbracciando quindi l'esposizione di tutto il II libro del Codice (2). La copia della materia non permetteva certo che questa esposizione fosse molto prolissa: in genere sommo studio dell'A. apparisce quello di far pienamente comprendere al discepolo la concatenazione logica dei canoni, insistendo nell'enumerazione degli *elementi* che in ciascuno possono individuarsi, non di rado anche con ripetizioni forse evitabili (si vegga p. es. il proemio al *de religiosis*, p. 3-7). Le annotazioni al testo del codice sono fatte principalmente ove si presentava qualche documento della Commissione interprete, o anche (e della diligenza usata in ricercarli gli va data molta lode) delle altre Congregazioni Romane, nonchè qualche importante spiegazione dei canonisti più recenti, per lo più Blat, Prümmer, Maroto, Vermeersch, Augustine. L'opera non presenta quindi molta originalità, nè forse l'Autore l'ha ricercata, sebbene in alcune questioni anche scottanti esponga, e ben vivacemente, il suo proprio parere (cf. *de relig.* p. 52, s.); ma quel che la distingue dalle altre, è appunto la chiarezza e facilità del metodo e del dettato, e l'uso continuo e ben opportuno tanto della sintesi che dell'analisi nello studio dei canoni, la cui intelligenza e memoria viene dall'opera per ogni rispetto facilitata.

Non possiamo presentare l'analogo *Ius de personis* di mons. Chelodi, senza inviar prima un mesto saluto alla memoria dell'autore, proprio in questi giorni (luglio 1922) rapito prematuramente alla scienza canonica e alla diocesi di Trento, che tanto si ripromettevano da lui. Testimonio della sua laboriosità è anche questo grosso volume (3), venuto a sì breve distanza dai due sul matrimonio e sul diritto penale, e da lui condotto a totale compimento appena pochi giorni prima della sua morte. In esso ritroviamo le medesime doti di metodo scientifico, di precisione e chiarezza che nei precedenti: più copiosa è invece l'erudizione e più attenta la cura di non lasciarsi sfuggire alcunchè della recente giurisprudenza e letteratura canonica. L'ordine seguito tiene la via di mezzo tra quello della scuola di *testo* e di *istituzioni* (ci è però difficile convenire con quanto dicesi nella prefazione, che, dopo il Codice, tale distinzione debba ritenersi abolita), avvicinandosi però molto maggiormente a queste ultime: altrimenti dovremmo dire inadeguata al suo proposito la proporzione fatta alla trattazione dei religiosi (appena 80 pagine). Premesse alcune prenozioni generali sul diritto, e i principii fondamentali del diritto pubblico ecclesiastico, dedica il 3° e 4° cap. alle fonti (loro storia e loro dottrina), quindi in 7 capitoli svolge tutta la dottrina delle persone (in genere, gerarchia d'ordine, gerarchia di giurisdizione in genere e in specie, concili, religiosi, laici). Come sommario giudizio dopo una attenta lettura, diremo che troviamo veramente eccellente e copiosamente svolta la dottrina generale cui infatti spetta più della metà del libro; un po' meno copiosa, ma forse all'intento particolare dell'autore bastevole, la dottrina speciale e pratica, almeno in linea generale di metodo, poichè ben riconosciamo che in moltissimi punti particolari l'applicazione raggiunge il grado di una sottilissima casistica, e a molto supplisce l'attenta indicazione bibliografica di monografie, specie nelle note, ove sovente l'A. polemizza con stimatissimi

(1) *Commentarium in Codicem Iuris Canonici ad usum Scholarum.* I, *Normae generales*, ed. II recognita, Taurin. P. Marietti, 1921. In 8° picc., p. 205.

(2) *Id.*, Liber II, *De personis*, Pars I, De Clericis in genere. Ib. 1922, p. 248; Pars II, De Clericis in specie. Ib. 1922, p. 450; Pars III, De Religiosis et laicis. Ib. 1922, p. 360.

(3) *Jus de personis* iuxta Codicem Juris Canonici, praemisso tractatu *de principiis et fontibus*, auct. Joan. Chelodi, Tridenti, Lib. Ed. «Tridentum», 1922. In 8° gr. di p. VIII-484. L. 25.

interpreti, sebbene non sempre con uguale successo. Anche il nostro M. E. vi è citato frequentemente (alcune identificazioni di autori sono errate, p. es. a p. 317, n. 1) ed è per noi lusinghiera soddisfazione il veder accentuata quasi sempre la concordia sostanziale con l'A. anche in gravi questioni (cfr. p. 400, s. circa il famoso can. 522). Accrescono pregio all'opera, già di per sè egregia, un minuziosissimo indice dei canoni citati, delle cose notevoli, nonchè la bellisima esecuzione tipografica.

Il secondo volume dell'*Epitome* dei PP. Vermeersch e Creusen (1) comprende tutta la molteplice materia del terzo libro del Codice. È un vero *vademecum* per ogni ecclesiastico, non solo per ogni studioso. Di fronte a altre opere anche più voluminose rappresenta un contributo largamente copioso e originale per la retta intelligenza e applicazione dei canoni relativi. Forse in alcuni punti, segnatamente in quanto riguarda l'argomento del matrimonio, si sarebbe desiderato ancor più profondo lo svisceramento della materia (p. es. manca a p. 218 ogni accenno alla questione sì importante, della subdelegazione ad assistere), o ancor maggiore esattezza (non vediamo p. es. a p. 226, perchè si sia scritto *olim controversia erat* circa la sufficienza del matrimonio putativo per la legittimità della prole, mentre non fu mai messo in discussione, per quanto sappiamo, il principio affermato dal De Luca: *Bonae fidei putativum matrimonium, omnes veri consequitur effectus*). Nel complesso però l'opera risponde nella maniera più egregia e nella misura più ampia allo scopo di fornire una guida sicura e, per quanto lo permette il presente stato della giurisprudenza, esauriente, per lo studio del Codice e per la soluzione delle quasi innumerevoli questioni che la dizione e il senso dei canoni fanno sorgere. Per noi è stato a questo proposito una vera soddisfazione constatare come in moltissimi punti controversi, la soluzione già data dal Monitore anche ove non piacque ad altri, collimi con quella dei due dottissimi autori. Così per la Comunione nella Messa parrocchiale di Natale, p. 49 e p. 60, ove apprendiamo per la prima volta che la questione è stata già decisa anche dalla Commissione in una risposta data al Vescovo di Tugueguarao nelle Filippine e pubblicata nel fascicolo di aprile 1920 della *Cultura social*, di Manila, p. 225. Purtroppo, per quanto abbiamo fatto, non ci è ancora possibile pubblicarne il testo. Anche su la questione della giurisdizione dei religiosi approvati solo dal loro Superiore per le confessioni dei laici *in itinere maritimo*, su cui già tanto s'è scritto, gli AA. scrivono con noi «*per se est manifestum* nomine Ordinarii *proprii* hic solum designari Ordinarium *loci*, excluso Ordinario religiosorum exemptorum». Citiamo questi due soli esempi anche per dimostrare col fatto come l'opera si tenga in maniera ammirevole al corrente delle più recenti decisioni e della migliore letteratura nel Codice; onde dobbiamo confermare quanto già dicemmo del primo volume, doversi cioè chiunque vorrà scrivere su tali argomenti ben guardare dall'omettere la previa consultazione di quest'opera assolutamente scientifica. E non crediamo poterne fare migliore e meglio meritato elogio.

Anche il prof. Badii, nel secondo volume delle sue egregie *Institutiones iuris can.* (2) tratta lo stesso ambito di materia compreso nell'opera precedente del P. Vermeersch; ma, per quel che riguarda l'esegesi dei canoni, molto più sommariamente e più nelle note che nel testo (eccetto forse quanto riguarda la parte quinta, «benefici e beni della Chiesa», ove si mostra assai diligente e bene informato, specialmente del corrispettivo diritto patrio). Sembra invece, almeno a

(1) A. Vermeersch et I. Creusen, S. I. *Epitome iuris canonici cum commentariis*. T. II. Lib. II Codicis. Mechliniae, Dessain, 1922. In 8° gr. di p. 474. L. 33

(2) Badii sac. dr. Caesar, *Institutiones Canonicae*. Ed. alt. vol. II *De Rebus*, Florentiae, Lib. Ed. Fiorentina, 1922. In 8° gr. p. XX-280. L. 20.

tutta prima, che più dell'esegesi dei canoni abbia fatto scopo del suo lavoro la loro sistemazione razionale e scientifica; e infatti lo vediamo volentieri desumere sovente dalle norme del diritto generale la logica origine dei canoni (cfr. specialmente il *titulus praeliminaris*). Come più volte abbiamo ripetuto è proprio questo il campo delle *istituzioni* scientificamente intese, e avremmo molto più gradito se a questo studio sintetico il Badii avesse più di proposito atteso, anche a costo di limitare ancor più lo spazio occupato da un'arida analisi abbreviata delle disposizioni dei canoni, che niente o ben poco aggiunge alla lettura del testo del Codice (cfr. la parte sacramentale). A parte ciò, il presente secondo volume conserva gli stessi pregi di esattezza, chiarezza e facilità che il primo, e gioverà molto agli alunni, specialmente dove la materia giuridica non è studiata in corsi separati dai teologici. Una maggiore profondità di esame e di riflessione ne avrebbe però ancor più accresciuta l'esattezza: p. es. avrebbe fatto conoscere che il fondamento della distinzione delle cose, non è tanto il *fine*, come si dice a p. 2, ma bensì la diversità di *elemento* di cui constano, e a p. 4 avrebbe certamente fatto scorgere che la definizione della simonia desunta dal c. 727 (lin. 6-8) non è quella della simonia in genere, ma della simonia *iuris divini*, come è quasi subito, con manifesta contraddizione, detto nelle seguenti righe sotto *a*).

E veniamo così alle monografie particolari.

« A tout Seigneur tout honneur ». Monsignor Emanuele Cerchiari (1) incaricato dell'archivio e biblioteca Rotale dai primi anni della restituzione della Rota, pubblica ora una poderosa opera in quattro volumi sulla storia retrospettiva del Sacro Tribunale, dalle sue origini fin dal 1870, dandole il sottotitolo di *Relatio historica-iuridica*. Codesto sottotitolo, se non andiamo errati, compete particolarmente al solo primo volume ove l'autore espone il frutto dei documenti ammassati nelle sue lunghe ricerche, di oltre dieci anni, raccogliendo e dimostrando le sue conclusioni. Queste riguardano anzitutto le origini della Rota, che secondo l'autore sarebbero dovute allo sdoppiamento che necessariamente, in conseguenza della adozione del diritto romano nel governo della Chiesa, avrebbe dovuto subire la Cancelleria Apostolica ai tempi di Lucio III (1181-1185); e cerca ingegnosamente di difendere questa opinione contro le obbiezioni specialmente di eruditi tedeschi, col ricostruire le diverse fasi della partecipazione del *mandatum cognoscendi* che dal Papa ricevettero gli Uditori. Non è il caso di seguire qui la sottile discussione del Cerchiari: solo temiamo che egli non sempre abbia bene compreso tutto il senso e il valore delle difficoltà che si frappongono alla sua tesi; e anche nel tracciare l'evoluzione del diritto comune anteriore alla Rota non evita di produrre nel lettore il senso di una certa superficialità. Meglio procede la discussione delle riforme organiche del Tribunale rotale dal sec. XVI in poi, e tutta la dogmatica esposizione su l'ordinamento interno (p. 71-132; 290-319) e su la prassi giudiziaria del Collegio rotale (p. 139-278). Il secondo volume tesse la serie degli Uditori dai tempi di Innocenzo III al 1870, indicando i dati biografici di ciascuno; la nota è tratta dagli archivi rotali, che però non cominciano ordinariamente che molto tardi; pei primi tempi si osservano nell'opera del Cerchiari non poche deficienze di nomi e di date, che era ben possibile colmare con lo studio di altre fonti storiche, come già avevano fatto lo Hilling, il Göller, lo Schneider, delle cui opere non sembra si sia giovato: invece, dal secolo XV in giù le sue schede biografiche divengono abbondantissime e superano assai con ricchezza di dati, quante ne sono

(1) E. Cerchiari. Cappellani Papae et Apost. Sedis *Auditores Causarum S. P. A. seu S. Romana Rota ab origine usque ad diem 20 sept. 1870*. Relatio historico-iuridica. Vol. I, Relatio; vol. II, Syntaxis; vol. III, Documenta; vol. IV, Formulae. Romae, typ. Vaticanis, 1919-1921, In 8° gr. di p. VII-328+332+696+138. L. 260.

state prodotte. Si sarebbe però desiderato maggiore precisione nell'indicare ove trovare le decisioni pubblicate da ciascun uditore: la formola stereotipata *inter Recentiores, inter volantes, inter Nuperrimas* dice ben poco. La stessa esuberanza pei tempi più recenti e la stessa povertà e talora inopportunità di allegazioni pei tempi più antichi osservasi anche nel terzo volume dedicato ai documenti pontificii (n. 593), editi e inediti, riguardanti la Rota. È questo il volume più poderoso (circa 700 pagine) e vi è premessa una utile introduzione (p. I-XXXIV) su l'archivio rotale, donde derivano per lo più gli inediti. Il quarto volume, più breve, è dedicato alle *Formulae iudiciariae*, ma purtroppo si restringe a riprodurre (p. 3-42) la *Pratica e procedura del Tribunale della S. Rota*, emanata sotto Gregorio XVI, già stampata sebbene relativamente rara, e una lunghissima *Executorialis* del 1665 in una controversia tra il vescovo di Tarazona e una collegiata: nè è agevole comprendere come da tal processo « mire probetur origo et natura « Rotae, exsiliatque ex eo nitide revera « Rotam fuisse tribunal Papae, nedum su« premi Ecclesiae sed et S. R. Imperii capitis »: *Ad rem*, non c'è altro che la pomposa intestazione.

Concludendo, non vogliamo in alcun modo lesinare le debite lodi alla diligenza e anzi abnegazione con cui l'Autore si è sobbarcato alla fatica immane; nè possiamo disconoscere l'alto pregio dei frutti che ne ha raccolto, rappresentati specialmente dal II e III volume; ma neppure possiamo dissimularci che la sua opera, per quanto poderosa, non rappresenta ancora la tanto desiderata e necessaria storia definitiva della Sacra Romana Rota. Non è però suo piccolo merito avere arrecato molto e utile materiale alla sua costruzione.

G. LACAU, nella sua dissertazione *De tempore* (1), ci dà un ottimo saggio della sua erudizione e della sua formazione giuridica: della prima, raccogliendo in maniera ordinata le nozioni metafisiche sul tempo e quelle astronomico-geografiche su la sua misura (vi si può rimproverare soltanto la troppa frequenza di luoghi comuni che non era assolutamente necessario riferire); della seconda, con una esegesi, un po' troppo affrettata, del tit. III del libro I. L'esegesi è puramente dogmatica, senza alcun riferimento alla giurisprudenza anteriore, che pure poteva dare ottima materia, specialmente pel can. 33, § 1 (Cfr. GENNARI, *Cons. can.* 691 s.; *M. E.*, 1916, p. 322). Anche ci sembra che il Lacau (come del resto tutti i commentatori) non abbia a sufficienza intuita e rilevata l'importanza di questo canone per la dottrina del probabilismo, che, se non andiamo errati, ne è appunto il fondamento e la chiave; neppure ci pare da approvare il terzo *alinea* della nota 1 a pag. 48, circa il digiuno eucaristico, poichè le parole *in sacra communione recipienda* del can. 33, § 1, si applicano certamente anche al digiuno, non solo al can. 867, § 4. Ma all'infuori di ciò la dissertazione mostra si bei pregi di cultura e di metodo, nonchè nella chiara, facile e quasi festiva esposizione, che è assai desiderabile siano applicati dal giovane autore a temi e ad opere di maggior lena, come ci promette.

Della monografia dettata da monsignor D'ANGELO su la *Curia diocesana* (2) abbiamo per ora solo il primo volume: « Organizzazione » (del personale) e « Ordinamento » (degli uffici); una terza tratterà del « Funzionamento ». La materia da svolgere è desunta esattamente dal Codice, can. 363-374 e 1572-1593 nella prima, e can. 375-382 nella seconda parte che quindi, trattando solo dell'archivio e protocollo, mal s'adatta a ricevere il titolo generale di « Ordinamento » d'una Curia. Anche nella prima parte, relativa all'Organizzazione, non si capisce perchè siano omesse le disposizioni del Codice relative

(1) LACAU JOANNES, *In tit. III, libr. I. Codicis I. C. - De tempore*, dissertatio philosophico-scientifico-iuridica. Taurin., Marietti, 1921. In 4° di p. 50. L. 3.

(2) S. D'ANGELO, *La Curia Diocesana a norma del Codice*. I. Giarre, Lisi, 1922. In 8° gr. di p. 126. L. 6.

alle Commissioni di vigilanza, censura di stampa, consigli amministrativi, e a quelle comuni a molte diocesi circa le varie Commissioni. Molto manca quindi nel libro, che pure il titolo sembrava promettere: ma se lo si vuol giudicare da quello che contiene, piuttosto che da quello che omette, è giusto riconoscere che l'A. ha saputo radunare con rara competenza una grande quantità di materiale relativo al suo tema, e ne ha tratto con egregia compilazione un ottimo partito, a segno che sui punti da lui studiati difficilmente potrebbe, nel campo pratico, dirsi di più e di meglio. Segnatamente completo è il suo studio sul protocollo di Curia, argomento tecnico ben raramente trattato, e pure di capitale importanza pel buon funzionamento di tutti gli uffici curiali. Non è quindi a dubitare che « questi appunti » così egli modestamente li chiama, siano destinati ad arrecare, minuta bensì, ma non trascurabile utilità.

Il *Diritto delle Religiose* del R.mo Padre Fanfani (1) è manifestamente destinato alle medesime suore e monache, onde render loro accessibile la cognizione delle leggi della Chiesa a loro riguardo: di qui l'uso della lingua volgare, con note e commenti brevissimi e facilmente comprensibili anche da persone affatto ignare di nozioni del diritto canonico. Ma questo suo intento l'A. persegue con tanta pienezza, efficacia e sottigliezza da servire con molta utilità anche alla dottrina scientifica (anche più che nel precedente *Ius Religiosorum*), offrendo in maniera logicamente ordinata tutte le vigenti disposizioni della Chiesa riguardanti le religiose, contenute non solo nel Codice, bensì in ogni altra autorevole fonte, fino alle più recenti disposizioni delle Congregazioni Romane. L'Autore — e ha fatto benissimo in riguardo alle persone cui primieramente ha destinato il libro — si astiene di professo dal sollevare dubbi e questioni su la lettera della legge; ma quando oscurità e ambiguità spontaneamente si presentano, o quando la questione è stata già sollevata, non manca di dire brevemente, ma chiaramente dimostrata, la sua opinione. Seguendo tali opportunissimi criteri, dobbiamo dire che l'intento del libro è pienamente raggiunto, e che in questo breve volume, veramente si contiene, scevro di qualsiasi superfluità reale o verbale, tutto intiero il presente « diritto » delle Religiose sancito dalla Chiesa. È necessario aggiungere questa determinazione, poichè invano il lettore cercherebbe alcun riscontro di legislazione o giurisprudenza civile italiana — sebbene il libro sia scritto in volgare — attinente alle religiose. Anche qualche capitolo, p. es., a p. 226 s. quello dedicato alle Missioni, meritava forse maggiore sviluppo, sebbene il libro sia stato pubblicato prima dell'istruzione di Propaganda su la relazione dello stato delle Missioni. A questo proposito ci piace segnalare che a p. 251 è inserita la versione italiana delle novissime *Normae*, fatta *con permesso* della S. C. dei Religiosi; anche perchè essa sarà l'unica, non potendosi presumere che la stessa S. C. moltiplichi i permessi di versione anche per una medesima lingua. Del resto tanto in essa, che in tutto il libro, nitidamente rifulgono anche ottimi pregi di lingua e di stile.

Dello stesso genere è il manuale dedicato dal P. Balmés ai *Religiosi a voti semplici* d'ambo i sessi, con maggiore accentuamento della nota ascetica, nell'intento di servire non solo alla consultazione per lo scioglimento di casi e dubbi, ma anche alla formazione dell'anima religiosa, onde maggiore copia di citazioni vi si fanno da autori e documenti *ante Codicem*. Viceversa l'analisi dei canoni è qui meno spinta, anche riguardo ad applicazioni pratiche, che nell'opera del P. Fanfani. Ma la connessione logica delle prescrizioni di legge e le loro ragioni sono esposte e ordinate organicamente con pari chiarezza, accuratezza e completezza. Onde non abbiamo alcuna difficoltà a unirci ai molti elogi che già il libro ha

(1) P. Lod. G. Fanfani, O. P. *Il diritto delle religiose conforme al Codice di D. C.* Torino, Marietti, 1922. In 8° min. p. xx-28. Lire 8.

ricevuto e che fanno bella mostra di sè, secondo l'usanza degli autori francesi, nelle prime pagine (VI-XX) (1).

Mons. Raia, già noto per un assai divulgato trattatello *De matrimonio*, ha voluto assai opportunamente dargli un operoso fratello nel presente *de parochis vicariis et rectoribus* (2) che dovrebbe riuscire utile al nostro clero, quanto giova al clero francese l'opera del Bargilliat da noi recensita *Droits et devoirs des curés et vicaires paroissiaux*. In questo proposito, checchè se ne dica nella prefazione (p. VIII) non è egli il primo, essendo stato preceduto fin dal 1919 dal D'Angelo, col suo opuscolo *Diritti e doveri dei parroci*. Come il *De matrimonio*, anche il *De parochis* è latino solo nel titolo e nel testo dei canoni, mentre tutto il lavoro è in italiano, incongruenza da cui sembra che il Raia non voglia correggersi. L'opera è divisa in due parti soltanto empiricamente, in quanto nella prima (1-138) raccoglie e commenta di seguito i can. 451-486, nell'altra le « disposizioni varie sparse nel Codice », senza che sia chiaro il criterio dell'ordinamento. Nel rimanente il commento dei canoni è abbastanza ampio, chiaro e facile, in qualche parte anzi un po' verboso. Quindi non lieve utilità pratica trarrà dall'opera, non ostante alcune omissioni rilevate pure nella prefazione, il clero curato. Ma è purtroppo doveroso mettere in guardia il lettore da qualche grossolano equivoco o svista che s'incontra qua e là riguardo all'intelligenza dei canoni: ad aperta di libro ne rinveniamo p. es. uno a p. 35 ove il testo « Superior cui *ex constitutionibus* id competit » viene reso così: « la presentazione fatta dal Superiore... se tale diritto di presentazione gli compete dalle costituzioni, *ossia dalle tavole di fondazione della parrocchia* »: anche il Raja, osservando meglio, dovrà concedere che si tratta invece della determinazione della persona del presentante, che va fatta a norma delle *Costituzioni religiose*.

Il P. Niccolò Farrugia pubblica in nuova e più nitida edizione il suo lodato opuscolo *De casuum conscientiae reservatione* (3), cui già diede occasione, come a suo tempo notammo, l'Istruzione del S. Officio del 13 luglio 1916. E molto opportunamente perchè in realtà il Codice, se ne ha confermato lo spirito e quasi interamente la lettera, l'ha però in parte trasformata, secondo i concetti ormai chiaramente espressi e determinati riguardo alla natura della riserva. Il Farrugia ha quindi ragionevolmente opinato che il suo studio dovesse rifondersi « iuxta Codicem iuris canonici »; ma non approviamo che, ciò non ostante, abbia creduto dovere insistere su viete opinioni, ormai non più condivise da alcun canonista, come avviene nell'art. V *de ignorantia reservationis*, ove certo sarebbe egli assai imbarazzato nel designarci qualche autorevole scrittore che dopo il Codice, sostenga con lui che l'ignoranza della riserva esime dalla medesima. E non è che mera petizione di principio l'argomentare come ei fa: « haec restrictio iurisdictionis respicit « peccata reservata certo incursa, non vero « peccata reservata ob ignorantiam non « incursa; siquidem illa ignorantia impe« dit, quominus per legem reservationis « restringatur in confessario iurisdictio « ad illa peccata non certo reservata ». Ma non ha egli compreso che noi (e il Codice) parliamo di restrizione *obiettiva* e non *subiettiva?!* A parte questa censura, che noi riteniamo doverosa, e qualche appunto che dovrebbe farsi su alcune note di erudizione (p. 8-9) non del tutto con-

(1) Balmès P. Hil. O. M. I., *Les Religieux à vœu simples, d'après le Code*. Paray-le Monial. Secrétariat d'Œuvres (16 rue gén. Petit) 1921. In 8° di p, 242. Fr. 6.

(2) S. Raia Mons. Salv., *De Parochis, de Vicariis paroecialibus, de ecclesiarum Rectoribus*. Esposizione di tutta la legislazione parrocchiale ecc. ecc. Roma, Desclée, 1921. In 8° min. di p. 176. L. 8.

(3) Farrugia P. N., O. S. A., *De casuum conscientiae reservatione iuxta Codicem I. C.* Ed. secunda, Taurin., Marietti, 1922. In 8° pic. di pag. 73. L. 3,50.

sone alla critica, troviamo il trattatello, già a ragione dichiarato eccellente nella prima edizione, assai migliorato nella presente, in cui quindi potrà ancor più efficacemente raggiungere il suo pratico e salutare intento.

Il secondo tomo delle *Praelectiones iuris matrimonialis* di Th. M. Vlaming (1), dedicato per più di un terzo (p. 1-137) alle dispense matrimoniali, e alla celebrazione e conseguenze del matrimonio, non è per nulla inferiore nei suoi pregi al precedente; anzi a nostro parere, lo supera ancora, nè potremmo p. es. ripetere qui le lievi censure che credemmo dover fare a quello. L'opera completa fornisce dunque un egregio e proprio commentario alla lettera del Codice, che viene profondamente analizzata in tutti i suoi elementi sostanziali, e spiegata con opportunissime osservazioni, deduzioni e esempi pratici. Ci piace assai che senza accennare le controversie e i controvertenti, l'A. esponga con sobrietà lo stato della questione, ove occorra, esprimendo in maniera dogmatica quel che debba sentirsi e seguirsi in effetto (cfr. n. 414): così ogni soverchio peso di annotazioni e di bibliografia viene discretamente evitato, e non ne guadagna soltanto la già mirabile nitidezza tipografica del volume. In conclusione abbiamo qui uno dei più solidi fra i moltissimi trattati *De matrimonio* pubblicati fino ad ora.

Circa il diritto criminale ecclesiastico, abbiamo anzitutto una nuova edizione, la settima, del trattatello di mons. Pighi su le *Censurae latae sententiae et irregularitates* (2) compilato dal puro punto di vista della teologia morale (donde l'omissione delle altre pene canoniche; cfr. p. 6, n. 2; e l'osservanza dell'ordine dell'*Apost. Sedis* invece di quello del Codice). Non occorre ripetere che anche in questa nuova edizione l'opuscolo conserva i medesimi bei pregi di brevità, solidità e chiarezza che lo fanno preferire ad altri anche di maggior mole. Nuova ed originale è invece la monografia dedicata dal Cerato al delitto della sollecitazione (3), per segnalare diligentemente quali innovazioni abbia portato il Codice nella materia, e quindi quali sentenze e norme ammesse da moralisti e canonisti anteriori abbiano cessato di aver valore. Può distinguersi in tre parti: del delitto (*in se* — modo, circostanze); della denunzia (obbligo, pena, cause scusanti, modo e forma); del suo effetto (procedura contro il denunziato e il falso denunziante); in appendice tratta brevemente dell'assoluzione del complice. Notevole e meritevole è tutto l'art. VIII, *quaestiones pro praxi*, ove si propongono e risolvono moltissimi casi, sia facili che complicati; e inoltre, secondo il suo metodo già lodato in consimili trattazioni, l'A. non omette una utilissima recapitolazione schematica (p. 131-133) che deve mandarsi totalmente a memoria. Ciò riguardo alla forma; quanto alla sostanza delle cose dette, non tutte godono della medesima solidità, specialmente sul diverso oggetto del can. 894 e del can. 2393 (p. 113 s.); ma in questi casi l'A. ha l'avvertenza di notare se la sua opinione è personale, o condivisa da altri; quindi l'accorto lettore può scegliere la sua.

Passando ora alle scienze ausiliarie o affini del diritto canonico, e in primo luogo alla teologia morale, ci affrettiamo a riparare al ritardo con cui giungiamo per la recensione della nuova edizione della teologia morale del P. Gury, riveduta e ampiamente rifusa a norma del Codice canonico e del diritto patrio dal P. Raf-

(1) *Praelectiones iuris matr.* ad normam Codicis I. C. tertio ed. Th. M. Vlaming. Tomus II. Bussum (Olanda), P. Brand, 1921. In 8° gr. di pag. 428, leg. Lire 57.

(2) Pighi Can. J. P., *Censurae sententiae latae et irregularitates quas habet Codex I. C.*, cum brevi commentario. Edizione VII. Veronae, Cinquetti, 1922. In 8° gr. di p. 66. L. 4.

(3) Cerato Sac. Prosdocimus, *De delicto sollicitationis*. Patavii, Seminarii, 1922. In 8° pic. di p. 148. L. 4,75.

FAELE TUMMOLO S. J. (1). Ma anche di questo ritardo possiamo allietarci, in quanto che, dopo la esperienza che copiosamente è stata fatta nelle scuole dell'eccellenza dell'opera, poco ci resta a dire. Si potrebbe solo farne il confronto con gli altri rifacimenti del testo oggi classico del Gury compilati anche per altre regioni, specie per la Spagna e l'America; ma, oltre che i confronti estesi sono vieppiù odiosi, non occorrerebbe molto per riconoscere a questo del P. Tummolo il pregio di una *maggiore fedeltà al testo del Gury*, e per questo, indirettamente, anche alle dottrine del principe della materia, S. Alfonso; di una straordinaria *chiarezza e facilità di esposizione*, non solo nel noto metodo tutto proprio del Gury, di dividere la materia di ciascun capo in « Praenotanda, Principia, Resolves, Quaesita, Casus »; ma ancora in tutta la grande mole di *addizioni* dalle leggi, dalla giurisprudenza, dalla dottrina più recente (la sobrietà di citazioni d'autori è qui forse soverchia), che il Tummolo vi ha fatto per far corrispondere l'opera alle odierne condizioni e necessità della scuola e della pratica. L'adattamento del nuovo al vecchio è sì ben riuscito che il lettore ne percepisce la più netta omogeneità, quasi che unica sia la *forma mentis* donde entrambi derivano: il che non è piccola testimonianza della perizia del rifacitore. E ci è ben caro conoscere che essa ha già avuto l'alta approvazione dell'Em.mo Prefetto della S. C. dei Seminari e Studi, il quale conclude così una bella lettera diretta al P. Tummolo: « Quo fit ut compendio isti « tuo nihil eorum desit, quae sacerdotes, « in sacris practice exercendis, apprime « callere debent. Exarasti igitur opus non « modo discipulis tuis, sed omnibus qui « arduum moralis theologiae studium ag- « grediuntur, perutile ». Ed esprime quindi la sua gratitudine a nome degli studiosi, (specialmente — aggiungiamo noi — dell'Italia meridionale) per l'egregio autore nobilitato nella sua veneranda canizie da diuturno insegnamento, da preclaro ingegno, e da non comune lode di dottrina e di pietà.

Altro magnifico dono fattoci in questo campo dall'instancabile P. VERMEERSCH è la sua *Theologia moralis fundamentalis*, che degnamente inaugura la vasta collezione *Museum Lessianum*, che dovrà raccogliere poderose opere veramente scientifiche di teologia, filosofia e ascetica dettate da Padri Gesuiti. Vorremmo anzi quasi dire, *le anticipa*, tanta è la profondità filosofica, tanto il sentimento di pietà ascetica, con cui si presenta la dottrina teologica morale. L'Autore vi dà per sottotitolo *Principia, responsa, consilia*, e vuole nei primi « un intimo esame delle cause », negli altri « una chiara soluzione dei casi, per la necessaria e prudente erudizione della prassi » *in patientia et doctrina*; nei consigli, infine, l'indicazione e l'inculcazione della positiva giustizia cristiana, e non solo lo studio dei peccati da fuggire. Ecco davvero una maniera nuova, grandemente desiderabile e commendevole, di insegnare la teologia morale, nel suo vero e proprio significato di *teologia* (2). L'opera consta di un proemio e di sei trattati: il primo adombra il concetto della teologia morale, anche meglio formulato nel primo trattato, ne accentua le affinità e differenze dalla disciplina giuridica, e ne descrive sobriamente, ma dottamente la storia (p. 18-40) traendone mirabili suggerimenti pel metodo della scienza morale: nn. 22-24. I seguenti trattati, *de actibus humanis, de legibus, de conscientia, de peccatis*, sono bensì gli stessi nei quali siamo stati adusati, ma il metodo e lo spirito sono pienamente nuovi e rispondono mirabilmente ai postulati critici che l'autore formula nel n. 22:

(1) *Compendium Theologiae moralis P. I. P. Gury S. I.* recentioribus Actis S. Sedis, legibus Codicis I. C. accomodatum habita simul ratione italici iuris cura P. Raph. Tummolo S. J. Ed. Altera, Napoli, « Civiltà Cattolica » (via San Sebastiano, num. 484), 1920. In 8° p. XXV, 504+580 XXXVI.

(2) A. VERMEERSCH S. J., *Theologiae Moralis; principia, responsa, consilia* T. S. Theol. fundamentalis. Roma, Univ. Gregoriana, 1922, F. XVI, p. 456. L. 22.

maggiore evidenza nella dimostrazione scientifica; maggiore considerazione della parte positiva dell'argomento; maggiore applicazione delle scienze psicologiche, politiche, sociali in luogo della meccanica enumerazione di autorità. L'Autore in tutte le sue opere riesce ad avvincere potentemente l'attenzione del lettore, e richiede da lui un salutare sforzo di intelligenza e di riflessione su le cose pur bellissime e attraenti che legge: in questa sua opera, dettata anche con grande e bella vigoria di forma letteraria, sembra però avere superato se medesimo e ancor più che consenso e ammirazione suscita sovente un vero entusiasmo nel lettore. Non è però detto con questo che tutte le sue conclusioni siano senz'altro accettabili, sebbene sempre rispettabili.

Restringere in poco più che duecento paginette tutta la teologia morale in guisa da offrire a ogni sacerdote nell'adempimento del suo ministero, quell'aiuto che dai loro *vade-mecum* o ricettarii, ricavano p. es. i medici; e darlo tanto facile che nessun sacerdote (anche se ignora il significato di *nullimode* o di *adigit*) perda tempo in comprenderlo e usarlo, tale è lo scopo professato dal can. Jaderosa nel presentarci la sua *Nova Synopsis* (1). Egli ha benissimo intuito e formulato il « còmpito dell'autore nei ristretti di qualunque scienza », cioè di « non sottrar nulla della materia necessaria; ma tutto esprimere in forma chiara, ordinata e con minor numero possibile di parole ». Ma questo còmpito non è scevro di difficoltà, tra cui la più grave è quella di indurre confusioni tra concetti che vanno sottilmente distinti: nè ci pare che sempre l'A. abbia superata, (p. es. a p. 14 s. ove nessuna distinzione pone tra *ignorantia* e *error*): altre minori cause di difficoltà le ha create l'autore con troppe sincopi di parole, anche non comprese nella tavola delle abbreviazioni (p. es. « et *opp.* damnavit Inn. X » proprio nella pagina di fronte a essa tavola) e il tipografo con non rari errori (p. es. *exusat*, p. 17, ove certo non leggerà *oppositum*, *excusat*, chi non capisce il sigificato di *nullimode!*). Non manca neppure qualche *qui pro quo* del facile interprete: cfr. p. 198, n. 194: « quando impedimentum detegatur (*è nascosto, è occulto*) [sic.] ». Dobbiamo però confessare che l'antipatia che istintivamente sentiamo per cotali *vade-mecum* e ricettarii di teol. morale, è stata molto vicina a cadere, di fronte a questa *Synopsis*, che, sebbene abbia bisogno di nuove cure, dà con sufficiente completezza la materia più necessaria per la pratica, e in modo tecnicamente assai favorevole per ritenerla a memoria.

Passando al campo del diritto misto abbiamo anzitutto la nuova edizione del *Manuale* del prof. Coviello (2), del quale fu già data ampia recensione a suo tempo. La presente ha però su la prima il merito incomparabile di essere tutta ben coordinata al Codice di diritto canonico, e quindi in molti punti integrata e rinnovata a cura dell'egregio prof. Del Giudice, che mostra anche una rara competenza nel diritto canonico puro. Anche riguardo alla letteratura civilistica in materia ecclesiastica le note del revisore forniscono preziose indicazioni; onde la raccomandazione che già facemmo a suo tempo dell'opera si intende a maggior ragione della nuova forma in cui viene ora presentata: non ci resta che augurarci una sollecita edizione anche dei volumi seguenti, dedicati alla parte speciale. — Seguono poi tre monografie. La prima, dovuta allo stesso Del Giudice (3) tratta con perizia dell'efficacia, dal punto di vista giuridico, della riserva di proprietà che la S. Sede si è affermata riguardo al

(1) Jaderosa Can. D. Federico, *Nova Synopsis theologiae moralis iuta Codicem.* Caserta, Marino, 1920. In 8° pic. di p. 162.

(2) N. Coviello, *Manuale di diritto ecclesiastico* a cura del prof. Vincenzo del Giudice, vol. I. Parte generale (2ª ediz. con aggiunte) Roma, Athenaeum. In 8° picc. pag. xxxii-438. L. 28.

(3) V. Del Giudice, *Del diritto d'autore e del divieto di reimpressione e traduzione riguardo al Codex I. C.* Roma, Athenaeum, 1921. In 8° gr. di p. 48.

Codice. La questione è interessantissima non solo di fronte al diritto italiano, ma anche riguardo al diritto internazionale, involvendo il problema del riconoscimento della capacità d'acquisto alle persone giuridiche. L'A. dottamente la studia e la risolve nel senso che la proprietà artistica della S. Sede può essere riconosciuta, ma senza sanzioni civili contro i trasgressori del divieto di reimpressione e traduzione. Non conveniamo però riguardo alla inapplicabilità che asserisce delle sanzioni canoniche contro i violatori della proprietà della S. Sede, per ridurle a quelle sole dei violatori delle leggi circa la censura ecclesiastica, o all'indeterminata sanzione, a norma del c. 2222.

L'avv. on. Saverio Fino studia dottamente la legislazione italiana su la *congrua beneficiaria* (1), sia storicamente in una prima parte, sia positivamente in una seconda. In questa, di più immediato interesse, tratta dell'accertamento delle attività e passività per i benefici parrocchiali agli effetti della congrua, e delle norme particolari relative alle parrocchie nuove e collegiate, alle spese di culto, ai vicari curati, e alle novissime disposizioni circa l'aumento ai canonici, vescovi, economi spirituali, nonchè su la procedura di liquidazione dei supplementi e degli acconti. Infine riproduce il testo stesso delle leggi, decreti e regolamenti che governano la materia. Come ognun vede non potevasi scegliere argomento di più vivo interesse e di più immediata attualità. Ma ci piace di più constatare, anche dopo una prima lettura, che nemmeno potrebbesi l'argomento stesso trattare con maggiore esattezza, profondità e praticità. Lo scopo dell'opera di «offrire un modesto contributo allo studio della evoluzione del diritto ecclesiastico vigente in materia, non chè alla interpretazione e volgarizzazione per gli interessati, di una legislazione che deve essere applicata con criteri logici e con precisione di termini (p. 19)» deve dirsi pienamente raggiunto, con la maggiore utilità del nostro clero.

In più elevato ordine di idee ci conduce lo studio dedicato dal sullodato professor Del Giudice agli Stipendi di Messe (2). La lucida traccia ne è data dall'Autore medesimo, il quale la deduce dal c. 824. § 1: *a*) dell'origine dello stipendio delle Messe; *b*) dello svolgimento storico, sia teologico che strettamente canonistico di questo istituto; *c*) della natura giuridica del contratto che tra fedele e sacerdote interviene in ordine alla celebrazione e all'applicazione della Messa. La massima parte del libro è dedicata a una eruditissima indagine storica su le fonti e su gli autori (come mai ha dimenticato tra questi l'opera capitale del Pasqualigo, *De sacrificio N. T.*?): l'ultimo capitolo invece studia dottrinalmente la natura del contratto di Messe (p. 145-201) che, per via d'esclusione, vien determinato in un contratto di *mandato*, la cui esecuzione però non sarebbe controllabile, nè quindi passibile di vera garanzia giuridica, ma soltanto morale. Su questa opinione, che forse non giustifica abbastanza nella sua base la comune asserzione dei canonisti circa la lesione di una stretta giustizia commutativa che si commette, non solo nella non-celebrazione, ma anche nella infedele trasmissione degli stipendi (nel quale punto utilmente avrebbe potuto consultarsi lo studio del P. Arendt, *De laesione iustitiae commutativae, etc.*, Roma, Pustet, 1911), le divergenze di vedute sono ben possibili; certo non è questo il luogo d'una proficua discussione: ci basti per ora constatare che l'opera del Del Giudice fornisce un prezioso contributo allo studio scientifico del non facile argomento.

(1) Avv. Sav. Fino, *La congrua beneficiaria nel diritto eccl. italiano*. Roma, Ferrari, 1922. In 8° picc. di p. 248. L. 8.

(2) N. del Giudice, *Stipendia Missarum*. Roma, Athenaeum, 1922. In 8° gr. di p. 207. L. 20.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.